Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 136 del 12 giugno 1991 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 12 giugno 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 36

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 15 maggio 1991, F.L. n. **19/1991.**

Provvedimenti di finanza locale 1991.

SOMMARIO

CIRCOLARE 15 maggio 1991, F.L. n. **19/1991.** — *Provvedimenti di finanza locale 1991:*

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 15 maggio 1991, F.L. n. **19/1991.**

Provvedimenti di finanza locale 1991.

A tutte le amministrazioni provinciali e comunali

A tutte le comunità montane

Ai prefetti della Repubblica

Ai commissari del Governo nelle provincie autonome di Trento e Bolzano

Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta

e, per conoscenza,

Al Ministro per i problemi istituzionali

Al Ministero delle finanze - Direzione generale finanza locale

Al Ministero del tesoro:
Ragioneria generale dello Stato - I.G.B.
Ragioneria generale dello Stato - I.GE.S.P.A.

Al Ministero del bilancio e della programmazione economica

Alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Ministero interno Sezione enti locali

Alla Cassa depositi e prestiti

Al commissario dello Stato nella regione siciliana

Al rappresentante del Governo nella regione sarda

Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia

Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario

Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta

Agli uffici regionali di riscontro amministrativo del Ministero dell'interno - Presso le prefetture dei capoluoghi di regione

Alla Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno

All'A.N.C.I.

All'U.P.I.

All'U.N.C.E.M.

All'Istituto nazionale di statistica

§ 1. Premessa.

Con l'emanazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, sull'ordinamento delle autonomie sono state finalmente poste le premesse legislative, a livello di principi, per il riordino complessivo della finanza locale e dell'ordinamento finanziario. Le norme relative sono contenute al capo XIV riservato alla finanza e contabilità.

Nel dettaglio, l'articolo 54, destinato alla disciplina delle fonti d'entrata, riserva anzitutto alla legge l'ordinamento della materia e riconosce alle province ed ai comuni l'autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse, assicurando puntuale potestà impositiva, per la quale preannuncia l'adeguamento della legislazione tributaria vigente, ed elencando la tipologia dei cespiti d'entrata sui quali poter fare affidamento.

Di particolare interesse, anche per la prospettiva futura, sono i principi cui debbono adeguarsi i trasferimenti erariali, contenuti nel comma 5, da coordinarsi con l'ultima parte del comma 7. Lo Stato dovrà contribuire, evidentemente in misura non integrale, al finanziamento dei servizi indispensabili, da determinarsi puntualmente in altra sede. Dovranno essere abbandonati i sistemi di ripartizione del passato e, sia pur gradualmente, dovranno essere utilizzati allo scopo parametri obiettivi calibrati sulla popolazione, con ogni suo componente, sul territorio, con ogni suo elemento e sulle condizioni socio-economiche. Dovranno essere anche utilizzati sistemi di perequazione per attenuare gli squilibri di fiscalità locale.

Sull'argomento, questo Ministero, che ha attivamente studiate le problematiche sottese alla questione della distribuzione dei trasferimenti erariali con formule di modernità, ha già proposto ed ottenuto la presentazione in Parlamento di norme applicative, con riassetto a regime della materia, a mezzo .di emendamenti al disegno di legge sull'autonomia impositiva (Atto Senato n. 1895).

Sono anche rilevanti le altre norme contenute nei commi successivi dello stesso articolo 54, che pongono principi per gli interventi erariali a sostegno degli investimenti e per le altre entrate locali.

Altrettanto può dirsi per le norme riguardanti il bilancio, la programmazione finanziaria ed in generale l'intero ordinamento finanziario e contabile, contenute nell'articolo 55. Tale ordinamento, secondo la previsione del comma 1, è riservato alla legge dello Stato ed, in applicazione dell'articolo 59, comma 5, è previsto che fino al suo integrale rifacimento, rimangano applicabili le norme già in vigore, in quanto compatibili. In ogni caso, dell'articolo 55 sono immediatamente applicabili le disposizioni sul termine di approvazione dei bilanci di previsione (31 ottobre dell'anno precedente) e di conti consuntivi (30 giugno dell'anno successivo), sull'obbligo di attestazione di copertura degli impegni e sulla conseguente nullità di diritto per l'inosservanza, sulla relazione previsionale e programmatica, obbligatoria per tutti i comuni e le province, e sulla relazione illustrativa dei conti consuntivi.

Da ultimo, si ricorda l'immediata applicabilità delle innovative disposizioni sulla revisione economico-finanziaria, di cui all'articolo 57, per le quali sono state già fornite note illustrative in altra sede.

Nonostante i principi sopra enunciati, l'anno 1991 è stato regolato da una serie di provvedimenti d'urgenza, che occorre ricordare per una visione complessiva della complessa materia.

In sede di conversione del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261 il Parlamento ha ritenuto opportuno il rinvio del termine di presentazione del bilancio di previsione 1991 al 31 dicembre 1990, poi rivelatosi non determinante, attesa l'impossibilità tecnica di emanare prima le norme sulle assegnazioni dei contributi erariali. Cosicchè gli enti locali hanno potuto egualmente formulare le proprie previsioni sulla base delle indicazioni fornite da questo Ministero con il telegramma circolare n. 14 del 26 settembre 1990, pienamente confermato dalla legge.

Per dare immediata applicazione alla decisione parlamentare, il rinvio è stato anticipato nell'esecutività col decreto-legge 310 del 1990, che nell'occasione ha completato la norma con i necessari raccordi all'ordinamento, ha recato innovazioni al finanziamento dei disavanzi delle aziende di trasporto. In sede parlamentare poi si sono specificati i termini dell'intervento della Cassa depositi e prestiti.

Successivamente all'approvazione della legge finanziaria per il 1991, e cioè quando era possibile utilizzare i necessari mezzi di copertura, è stato emanato il decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, recante : "Disposizioni urgenti in favore degli enti locali", che contiene essenzialmente la specifica dei fondi attribuiti agli enti locali per il 1991, oltre alcune significative disposizioni sui revisori dei conti e sui debiti fuori bilancio.

Si ritiene, pertanto, utile l'approfondimento di tali disposizioni con particolare riferimento a quelle che ancora non hanno trovato applicazione e per le quali non siano state già impartite dettagliate istruzioni o forniti chiarimenti con separate circolari.

§ 2. Certificati.

Atteso il perdurante stato di diffuso ritardo, si ritiene indispensabile ricordare gli adempimenti principali relativi alla certificazione del bilancio e del consuntivo per gli enti locali, che ricalcano essenzialmente quelli degli anni precedenti.

2.1 Modalità e termini.

Con decreti 31 ottobre 1990 del Ministro dell'interno di concerto con quello del Tesoro, pubblicati sul supplemento ordinario n. 79 della Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 1990, sono stati approvati i certificati concernenti il bilancio di previsione 1991 ed il conto consuntivo 1990. Gli stessi ne imponevano la trasmissione al Ministero dell'interno entro il 28 febbraio 1991.

Il rispetto del termine è particolarmente importante in quanto ad esso, per effetto dell'articolo 7 del decreto-legge n. 6 del 1991, è subordinata la erogazione della quarta rata trimestrale dei contributi ordinari del 1991 a comuni e province e della quota residuale alle comunità montane.

Tuttavia, come effettuato negli anni precedenti, questo Ministero ammetterà a contribuzione, rispettivamente per la quarta rata dei contributi ordinari e per la quota residuale, tutti gli enti i cui certificati perverranno entro la data di emissione dei titoli di spesa, in quanto la sanzione consiste nella sospensione della erogazione e non nella perdita del diritto. Fanno eccezione gli enti i quali abbiano deliberato il dissesto per i quali si fa luogo comunque al pagamento della quarta rata.

Ciò non toglie che per gli enti ritardatari possano verificarsi disguidi e problemi dell'ultimo momento, che poi impediscono l'afflusso delle risorse, con grave pregiudizio delle finanze degli enti stessi. L'unica cautela possibile è il rispetto del termine.

Le modalità di compilazione dei certificati sono del tutto identiche agli anni precedenti. Gli enti però, nonostante il miglioramento qualitativo di cui si dirà appresso, continuano a ripetere errori ed imprecisioni che appesantiscono notevolmente il lavoro delle Prefetture, ritardano l'acquisizione dei dati necessari e soprattutto impediscono di dare in tempo utile notizie, riflessioni e studi al Parlamento, al Governo ed al mondo politico nazionale e locale. Pertanto qui di seguito vengono dati suggerimenti e raccomandazioni, utili per un corretto svolgimento del servizio.

2.2 Certificati : suggerimenti e raccomandazioni.

Com'è noto i certificati sono presentati dagli enti locali, alle Prefetture e pervengono pel tramite di queste al Ministero, per l'acquisizione e lo studio dei dati da parte dell'ufficio studi per la finanza locale.

Dall'esame dei certificati dei bilanci preventivi 1990 e dei conti consuntivi 1988 sono state riscontrate svariate anomalie nella compilazione che hanno reso necessaria la restituzione di gran parte delle certificazioni medesime, soprattutto dei certificati di conto consuntivo. L'attenzione riposta dagli enti locali alle modalità di compilazione dei certificati di bilancio preventivo, stabilite con circolare F.L. 21 del 26 luglio 1989, ha poi permesso un consistente miglioramento qualitativo nella predisposizione di tali certificazioni.

Le Prefetture fornendo agli enti locali validi suggerimenti e delucidazioni per la correzione dei documenti hanno permesso che i certificati fossero ritrasmessi al Ministero debitamente integrati.

L'ufficio studi per la finanza locale, sta ora provvedendo alla verifica dei certificati di bilancio preventivo 1991 e di consuntivo 1989. Da un primo sommario esame si è constatato un notevole miglioramento, rispetto agli anni precedenti, nella stesura delle certificazioni. Ciò nonostante si registrano ancora talune anomalie che non permettono l'acquisizione dei dati e comportano la restituzione dei certificati.

Pertanto, al fine di evitarne il ripetersi, per i ritardatari per i quali i tempi di elaborazione sono ancor più ridotti, si elencano le irregolarità maggiormente riscontrate nei due tipi di certificazione :

- mancata apposizione delle firme;
- mancata apposizione del timbro del comune;
- mancata firma del Presidente del CO.RE.CO. per i certificati di bilancio;
- mancata apposizione del timbro del CO.RE.CO.;
- mancata presentazione di una o più pagine del certificato;
- compilazione dei documenti con valori non espressi in migliaia di lire;
- certificazione non leggibile su una o più pagine;
- aggiunta di campi non previsti.

Per quanto riguarda più specificatamente i conti consuntivi si rilevano, inoltre, nei quadri fisici le seguenti anomalie :

- mancata o incompleta compilazione dei quadri relativi ai "dati generali";
- mancata indicazione dell'esistenza o meno dei servizi;
- mancata indicazione del codice "tipo di gestione" in corrispondenza ai dati indicati o viceversa;
- mancata indicazione di importi, del numero degli addetti o di altri dati richiesti, qualora il servizio sia dichiarato "esistente";
- indicazione di dati di dettaglio per i servizi dichiarati "inesistente."

I certificati errati o incompleti non possono essere ritenuti validamente presentati, in quanto contrastano con l'obbligo di fornitura dei dati, previsto per legge e perciò impongono l'applicazione della sanzione di legge.

Le Prefetture perciò devono porre la massima attenzione a quanto sopra esposto onde evitare la restituzione dei certificati da parte del Ministero ed il conseguente blocco dell'erogazione della quarta rata dei contributi ordinari.

Per facilitare le Prefetture nell'attività di controllo dei conti consuntivi, vengono trasmessi in allegato alla presente circolare, la guida alla compilazione del certificato sul conto consuntivo (allegato n. 1), le note integrative alla compilazione dei certificati sul conto consuntivo (allegato n. 2), la tabella dei controlli automatizzati per i comuni e per le province dei quadri finanziari (allegato n. 3) e la tabella dei controlli automatizzati per i comuni dei quadri fisici (allegato n. 4).

Si rammenta che le Prefetture devono verificare sui quadri fisici, che i valori indicati sul certificato siano compresi tra quelli indicati nell'apposita tabella; in caso contrario devono essere effettuate indagini richiedendo agli enti locali opportuni chiarimenti e facendo apportare, se del caso, le opportune modifiche.

5.3 Trasferimenti erariali per il 1991

L'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 1991, indica distintamente i fondi attraverso i quali lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci 1991 delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane.

Stante la scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, fissato al 31 ottobre dall'articolo 55 della legge 142 del 1990, come già detto poi prorogato al 31 dicembre, per consentire la redazione dei bilanci 1991, con circolare 14 del 26 settembre 1990 si è provveduto ad autorizzare gli enti locali a prevedere trasferimenti ordinari e perequativi ammontanti in complesso allo stesso importo del 1990 maggiorato del 5 per cento, come previsto nel documento di programmazione economica pluriennale dello Stato.

A seguito della emanazione del citato decreto-legge n. 6 del 1991, sono state elaborate le spettanze dei singoli enti che, ovviamente, sono coerenti

anche nella articolazione dei fondi, alle indicazioni date con la circolare 14 del 1990. Le singole attribuzioni sono state portate a conoscenza delle province e delle comunità montane con comunicazione del 27 marzo 1991 mentre ai comuni è stata fatta una prima comunicazione il 14 marzo 1991, integrata da una seconda il 27 marzo 1991.

Allo scopo di dare agli enti ogni opportuna delucidazione, che consenta di evitare successive richieste di chiarimenti, si precisa quanto appresso.

3.1 Contributi ordinari.

Per il 1991 i contributi per comuni e province sono aumentati del 5 per cento rispetto al 1990. Il contributo è corrisposto in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.

Per le comunità montane l'incremento risulta superiore al 5 per cento in quanto ad un incremento del fondo di 6.700 milioni si è aggiunto anche quello dovuto alla destinazione in favore delle stesse di una parte del ricavato dell'addizionale sui consumi di energia elettrica, pari a 15.000 milioni.
Il contributo è erogato in tre quote, la prima nella misura fissa di 60 milioni è già stata erogata con pagamento disposto nel mese di gennaio 1991, la seconda ad esaurimento del fondo di 86.700 milioni verrà assegnata entro il mese di ottobre 1991.

La distribuzione alle comunità montane del contributo ordinario di 15.000 milioni rinvenienti dall'addizionale sui consumi di energia elettrica verrà effettuata, come per i comuni e le amministrazioni provinciali, dopo che i relativi fondi saranno acquisiti nel conto speciale di tesoreria e messi a disposizione di questo dicastero.

Alle comunità montane infine, saranno trasferite nel 1991, anche le somme stanziate dalla legge finanziaria per le finalità previste dalla legge n. 93 del 1981, ai fini dello sviluppo della montagna ed iscritta da quest'anno nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Queste somme pari, a 100.000 milioni, saranno ripartite, in proporzione alla popolazione montana.

residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente, ove non si riesca a modificare il sistema di ripartizione secondo le aspirazioni manifestate dall'Associazione di categoria (UNCEM).

3.2 Contributi perequativi.

Le dotazioni del 1991 sono incrementate del 5 per cento rispetto agli stanziamenti del 1990 per un totale di 1.020.400 milioni per le province e lire 6.167.000 milioni per i comuni.

A questi contributi si aggiungono quelli derivanti dalla addizionale sui consumi di energia elettrica, al netto delle somme necessarie per assicurare copertura alle disposizioni riguardanti l'allineamento dei contributi 1989 dei comuni con meno di 5.000 abitanti ed al finanziamento degli oneri dei mutui contratti nel 1989 e nel 1990 dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le opere di carattere ambientale (acquedotti, fognature etc.).

L'importo presunto è già stato determinato in lire 98.000 milioni per le province, lire 174.500 milioni per i comuni e lire 15.000 milioni per le comunità montane. Per il calcolo relativo, ogni ente dovrà tenere conto del parametro per miliardo di lire ad esso assegnato e risultante dalla comunicazione delle spettanze 1991, già trasmessa.

Le sole comunità montane, cui sono destinati 15.000 milioni del fondo determineranno l'importo moltiplicando la popolazione montana al 31 dicembre 1989 per la quota pro-capite di lire 1455,04323806.

E' da segnalare infine che parte del fondo perequativo, quantificato in lire 8.500 milioni per le province e 72.000 milioni per i comuni è destinata agli enti i cui contributi ordinari e perequativi, pro-capite, spettanti all'inizio dell'anno 1990, risultino pari o inferiori al 95 per cento della media nazionale per abitante dei contributi ordinari e perequativi della classe demografica di appartenenza. Ulteriore quota di lire 100.000 milioni del fondo perequativo dei comuni è poi destinato all'attivazione delle procedure di allineamento alla media dei contributi e di mobilità del personale prevista dall'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989.

3.3 Media nazionale dei contributi ordinari e perequativi.

Negli ultimi anni, in considerazione dell'applicazione dei criteri di perequazione nella attribuzione dei trasferimenti erariali, questo Ministero ha reputato valido che i singoli enti locali potessero valutare la situazione generale dei trasferimenti, attraverso la conoscenza dei valori medi dei contributi erariali di tutti gli enti distinti per classe demografica di appartenenza.

Inoltre, dall'anno 1989, a seguito della introduzione delle norme riguardanti gli enti dissestati, la conoscenza di questi valori diviene determinante posto che il comma 5 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 66/1989 prevede, tra le misure per il consolidamento finanziario dell'ente, l'eventuale adeguamento dei contributi statali alla media della classe demografica di appartenenza.

Con decreto ministeriale del 10 maggio 1991 si è pertanto provveduto ad individuare la media dei trasferimenti ordinari e perequativi all'inizio del 1991, di ciascuna della fasce demografiche indicate all'articolo 18, comma 1, lettera c), del citato decreto-legge n. 66 del 1989, considerate unificate le ultime due classi.

E' bene precisare che le medie appresso indicate sono divulgate a scopo puramente informativo e, fatta eccezione per i comuni dissestati, non costituiscono titolo di integrazione finanziaria per gli enti sottodotati.

Per il calcolo delle medie sono stati considerati oltre ai trasferimenti a titolo ordinario e perequativo, anche quelli relativi al finanziamento dei maggiori oneri contrattuali 1985/1987, in quanto ripartiti per legge col sistema di perequazione. Parimenti è stata ricompresa anche quella parte di contributo perequativo derivante dall'addizionale sui consumi di energia elettrica, destinata nel 1989 ai comuni con popolazione sotto 5.000 abitanti per il raggiungimento delle assegnazioni complessive del 1988 e consolidatesi dal 1990.

Ai fini delle eventuali valutazioni dei valori medi si ricorda che questi contengono sia il contributo ordinario che quello perequativo e quindi risentono del modo in cui si sono costituiti nel tempo i due contributi.

Tanto premesso si indicano di seguito le attuali medie nazionali dei contributi erariali correnti, calcolate al 1° gennaio 1991, con la popolazione calcolata al 31 dicembre 1989.

AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI

Media nazionale pro-capite lire 64.787

COMUNI

Classe	Fascia demografica	Media nazionale pro-capite
1a	Comuni con meno di 500 abitanti	lire 425.099
2a	Comuni da 500 a 999 abitanti	lire 386.773
3a	Comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	lire 329.292
4a	Comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	lire 312.866
5a	Comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	lire 292.071
6a	Comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	lire 275.451
7a	Comuni da 10.000 a 19.999 abitanti	lire 302.538
8a	Comuni da 20.000 a 59.999 abitanti	lire 338.279
9a	Comuni da 60.000 a 99.999 abitanti	lire 433.829
10a	Comuni da 100.000 a 249.999 abitanti	lire 459.059
11a	Comuni da 250.000 a 449.999 abitanti	lire 591.479
12a	Comuni da 500.000 abitanti ed oltre	lire 580.350

3.4 <u>Contributi a regime per oneri discendenti dal contratto 1989/1990 per i dipendenti degli enti locali.</u>

In relazione all'intervenuto accordo sindacale per il rinnovo del contratto di lavoro per gli anni 1988/1990 dei dipendenti degli enti locali, recepito con il decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 3 agosto 1990 si è provveduto a ripartire tra gli enti interessati i contributi erariali spettanti per il 1990 a fronte degli oneri sostenuti per l'applicazione del contratto stesso negli anni 1988, 1989 e 1990.

L'importo globale dello stanziamento pari a lire 2.868.000 milioni è stato ripartito, come già comunicato con circolare n. 18 del 7 novembre 1990, tra le categorie di enti (province, comuni e comunità montane) secondo le percentuali stabilite nel decreto ministeriale dell'8 agosto 1990 di cui è parte integrante un allegato contenente il parametro per miliardo di lire tramite il quale ogni ente ha potuto calcolare la propria spettanza con la stessa procedura in atto seguita per l'addizionale sui consumi di energia elettrica.

Il riparto del finanziamento di lire 2.503.000 milioni per il 1991 è in fase di avanzata elaborazione. Lo stesso anche se eseguito con modalità analoghe alla precedente attribuzione porterà comunque a risultati diversi, anche se presumibilmente non di molto, in quanto l'applicazione a regime del contratto risente del cosiddetto effetto di trascinamento di alcuni istituti contrattuali che, specie per i dipendenti appartenenti alle fasce più alte, hanno pieno vigore solo a partire dall'anno 1991. La differenza trova inoltre spiegazione nella diversità dello stanziamento che, per il 1991, è di 2.503.000 milioni di lire contro i 2.868.000 milioni di lire precedenti. Non si deve però tralasciare la circostanza che anche se minore in valore assoluto, lo stanziamento è invero più elevato in quanto si riferisce ad un solo anno mentre il precedente trasferimento corrispondeva ad un onere di tre anni di applicazione del contratto. Terminata l'elaborazione in corso sarà emanato il necessario decreto ministeriale. L'attribuzione dei contributi è prevista entro il mese di giugno 1991.

Nell'occasione si è proceduto anche alle rettifiche relative ad errori riscontrati nelle schede del censimento o comunque verificatisi nella trasmissione o nel controllo delle stesse, portati a conoscenza o comunque rilevati dall'ufficio. A tal fine, con circolare telegrafica n. 4 del 17 febbraio 1991, emanata dalla Direzione centrale dei segretari comunali e provinciali e Personale enti locali, è stato fatto presente a tutti gli enti che si sarebbe tenuto conto delle eventuali discordanze segnalate entro il 31 gennaio u.s.. Comunque si è potuto tenere conto di tutte le segnalazioni pervenute entro il 15 aprile. Ovviamente le modifiche avranno efficacia anche sul trasferimento per il 1991. Ai fini della predisposizione del bilancio 1991 si ricorda, comunque, che il Ministero ha autorizzato gli enti a calcolare la spettanza 1991 adottando lo stesso parametro per miliardo di lire riconosciuto per il 1990, salvo la successiva rettifica.

Per gli enti che hanno avuto riconosciuto errori di segnalazione nel numero dei dipendenti per il periodo 1988-1990, l'assegnazione compensativa avverrà contestualmente a quella del 1991, con prededuzione degli importi dal fondo relativo.

3.5 Contributi di specifica destinazione.

Il provvedimento di finanza locale per il 1991, decreto-legge n. 6 del 12 gennaio 1991, non reca traccia di alcuni fondi erogati nei precedenti anni. E' sorto da taluni il dubbio che questo significasse la mancata conferma dei citati fondi. In realtà questi sono oramai inseriti nel bilancio statale a legislazione vigente a seguito del loro consolidamento disposto dal decreto-legge n. 415, del 1989. Essi confluiscono in via permanente nel bilancio del Ministero dell'interno, per il successivo riparto tra gli enti locali interessati, senza la necessità di ulteriori autorizzazioni legislative.

Pertanto, anche per il 1991 sono confermati i seguenti contributi consolidati negli importi già riconosciuti nel 1990 :

contributo per il personale assunto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, complessivamente pari a lire 811.000 milioni. E' corrisposto in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre;

- contributo per il finanziamento dei maggiori oneri contrattuali 1985-1987, pari in totale a lire 745.000 milioni. E' attribuito in unica soluzione entro il mese di giugno 1991;

- contributo per le spese di personale di cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730 ed al comma 1 bis dell'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, pari complessivamente a lire 40.000 milioni. Lo stanziamento, oltre a rilevarsi insufficiente a corrispondere interamente la spettanza di ciascun ente, è stato accreditato in misura parziale. Si è provveduto ad erogare, pertanto, entro la scadenza di legge, un acconto pari al 90 per cento delle somme dovute ai sensi della predetta legge 730/86. Il restante 10 per cento sarà corrisposto nel prossimo mese di giugno, appena il Ministero del tesoro avrà provveduto ad accreditare l'importo ancora mancante. Per quanto concerne il fondo di lire 1 miliardo, relativo alle spettanze di cui al menzionato decreto-legge n. 309/86, è stato già chiesto al predetto Dicastero uno stanziamento integrativo di pari ammontare che sarà erogato con la massima sollecitudine agli enti locali interessati ad avvenuta variazione del relativo capitolo dello stato di previsione della spesa di questo Ministero.

3.6 Contributi per lo sviluppo degli investimenti.

Per i mutui contratti nel 1991 a scopo di investimento dagli enti locali lo Stato assicura il proprio contributo per il relativo ammortamento a partire dal 1992.

Quest'anno le difficoltà del bilancio dello Stato hanno imposto nella stesura iniziale dello schema di legge finanziaria la totale assenza di stanziamenti a tale titolo. Successivamente, nell'approvare la legge finanziaria, il Parlamento ha introdotto una specifica integrazione degli stanziamenti in conto capitale onde assegnare 600.000 milioni per gli investimenti degli enti locali. Tale somma è poi diminuita a 400.000 milioni a seguito della scelta governativa di destinare una parte allo stanziamento, pari a 200.000 milioni, al finanziamento delle disposizioni legislative urgenti per l'edilizia scolastica e universitaria e per l'arredamento scolastico, approvate con apposito decreto-legge.

Il riparto dei fondi, ammontanti a 400.000 milioni, viene effettuato nel seguente modo : per 65.000 milioni al finanziamento di mutui ventennali contratti dai comuni con meno di 5.000 abitanti per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione degli acquedotti, fognature, impianti di depurazione delle acque, di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, incluso l'acquisto dei mezzi speciali; per 335.000 milioni a favore di province, comuni e comunità montane mediante l'assegnazione di una quota fissa per abitante, maggiorata per i comuni fino a 20.000 abitanti di una quota fissa.

Pertanto, per le amministrazioni provinciali il fondo complessivo è di lire 42.000 milioni con quota per abitante è di lire 754; per i comuni il fondo è di lire 285.000 milioni, che consentono una quota per abitante di lire 2.756, e lire 7.930 per quelli che hanno deliberato il dissesto finanziario ex articolo 25 del decreto-legge 66 del 1989; per le comunità montane il fondo è di lire 8.000 milioni con una quota per abitante di lire 776. La quota fissa rimane confermata nella misura degli anni precedenti. La popolazione di riferimento è quella del 1989.

I contributi saranno corrisposti per il solo periodo di ammortamento del mutuo e saranno determinati calcolando una rata di ammortamento annua costante posticipata, con interesse del 7 o 6 per cento, rispettivamente per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti o per quelli con popolazione uguale o superiore. I mutui dovranno essere certificati entro il 28 febbraio 1992, in base alle modalità indicate da un apposito decreto ministeriale da approvarsi entro il 31 ottobre 1991 e da apposita circolare illustrativa.

In tema di capacità di investimento si fa presente che nel corso dell'anno 1991 gli enti locali potranno attivare anche la quota dei contributi assegnati per gli investimenti 1990 che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, potevano attivarsi anche nell'anno successivo, nonchè quelle non utilizzate relative agli anni 1988 e 1989 per le quali, rispettivamente, il comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 6/1991 ed il comma 2 bis dell'articolo 5 del decreto-legge n. 310/1990 hanno prorogato la scadenza al 31 dicembre 1991.

Riassumendo nel 1991 gli enti locali possono utilizzare per l'assunzione di mutui le quote non ancora impiegate riguardanti gli anni 1988, 1989 e 1990 e l'intero importo assegnato per l'anno 1991.

Le modalità di attribuzione del contributo erariale anche relativamente alle quote di anni precedenti sono quelle applicabili per le quote del 1991 sopra descritte. Analoga proroga a tutto il 1991 è stata introdotta per i mutui concedibili dalla Cassa depositi e prestiti, ai comuni con meno di 5.000 abitanti, ai sensi del comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 359 del 1987 ed attivabili entro i due esercizi successivi.

Tutte queste disposizioni, in linea generale, consentono un recupero delle capacità di investimento.

Con questo intendimento e per facilitare il ricorso al credito nel 1991 l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 310 del 1990 ha abolito la disposizione di cui all'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65 che consentiva il ricorso a mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti solo dopo la dichiarata indisponibilità dell'istituto stesso a concedere il mutuo e comunque trascorsi 45 giorni dalla istanza di concessione.

Questo però non deve far tralasciare la massima attenzione e prudenza nella scelta di operare investimenti. Si raccomanda quindi una attenta analisi delle priorità e delle scelte tenendo conto della situazione generale in cui versa l'ente al fine di evitare il sensibile irrigidimento dei bilanci . Essenziale al riguardo è la modifica apportata, dal comma 10 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 65 del 1989, ai limiti di indebitamento di ogni singolo ente che, a partire dall'anno 1991, devono essere conteggiati facendo riferimento al conto consuntivo del penultimo anno precedente quello in cui viene deliberata l'assunzione dei mutui. Quindi, per il 1991 è da tenere presente il conto consuntivo 1989. Si richiama al riguardo la disposizione contenuta nell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 421 del 1979 che fa divieto di contrarre mutui se non è stato approvato il rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti quello in cui i nuovi mutui sono deliberati e quella analoga di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 65 del 1989 che invece fa riferimento alla avvenuta approvazione del bilancio di previsione nel quale siano incluse le relative previsioni.

Il tutto infine deve concretizzarsi nella scrupolosa redazione del piano finanziario da approvarsi con delibera di consiglio, in cui si riflettano interamente le valutazioni di carattere finanziario effettuate. Si conferma che la delicatezza della materia anche per l'aspetto finanziario e le ripercussioni sul bilancio e l'intera programmazione impongono, tassativamente, l'approvazione del piano finanziario esclusivamente da parte del Consiglio.

Per quanto riguarda infine gli enti che hanno deliberato il piano di risanamento di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, come sopra accennato è stato confermato in lire 7.930 la quota pro-capite del contributo per investimento che, come consentito dal comma 8 del citato articolo 25, può essere destinata alla copertura dell'ammortamento dei mutui contratti per il consolidamento del disavanzo e dei debiti fuori bilancio per i quali sia stata riscontrata la legittimità. Inoltre il comma 6 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 6 del 1991 consente alla Cassa depositi e prestiti di concedere formalmente un unico mutuo anche se l'importo trovi copertura nelle quote disponibili di più anni, fatto salvo l'ammortamento e ovviamente l'erogazione per quote, in relazione alla ripartizione pluriennale prevista nel decreto del Ministro dell'interno. Per questi enti comunque resta ferma la possibilità di finanziare gli investimenti con la quota residua dopo la copertura dei mutui per il risanamento della gestione.

In materia di mutui si richiama anche la circolare della Cassa depositi e prestiti del gennaio 1991, n. 1179 sottolineando in particolare la circostanza della necessità di confermare tutte le richieste fatte al suddetto ente, comprese quelle che, nel 1989, avessero già ottenuta l'adesione, oramai decaduta.

8.4 Espropri

La materia degli espropri in questi ultimi anni ha sempre rivestito una particolare importanza per gli enti locali in quanto il peso finanziario degli oneri ad essi conseguenti è spesso alla base delle difficoltà dei bilanci di comuni e province. A volte ha determinato anche il dissesto finanziario.

Si è imposto, quindi, l'inevitabile intervento del legislatore che con legge 27 ottobre 1988, n. 458 ha avviato un primo tentativo per finanziare gli espropri dei comuni con mutui con ammortamento a carico dello Stato.

Il riferimento nella legge ai soli comuni e la possibilità di ricorrere al finanziamento per i soli oneri di esproprio in senso stretto (cioè fatta esclusione di ogni fattispecie anomala) e comunque maturati al 31 dicembre 1987, ha comportato lo scarso utilizzo dei fondi all'uopo stanziati.

Per ovviare a questa situazione e cercare di raggiungere gli scopi prefissi dalla legge, la norma sopra indicata è stata modificata dal decreto-legge 415 del 1989 il cui articolo 12 ha esteso le provvidenze anche alle province ampliando nel contempo la casistica degli oneri finanziabili.

E' stato poi consentito di finanziare i maggiori oneri successivi al 31 dicembre 1987 e comunque maturati entro il 31 dicembre 1990, con i contributi erariali riconosciuti per gli investimenti.

Queste disposizioni hanno consentito un grosso passo avanti in questo campo, ma non hanno determinato una definitiva soluzione del problema.

Vi è stato così un ulteriore intervento del legislatore in occasione della emanazione del decreto-legge n. 6 del 1991 il cui articolo 6 reca disposizioni in tema di espropri. La norma estende il campo di applicazione della legge n. 458 del 1988, comprendendo anche il finanziamento di maggiori oneri per indennità di esproprio rispetto a quelli determinati in base alle leggi 22 ottobre 1971, n. 865 e 28 gennaio 1977 n. 10, purchè questi siano maturati entro il 15 gennaio 1991. Viene anche ampliato l'ambito di applicazione agli accordi bonari.

Il finanziamento della disposizione rientra nell'ambito delle somme stanziate per la citata legge 458 del 1988, che sono rimaste in larga parte inutilizzate per le originarie difficoltà di accesso alle provvidenze. In caso di richieste di fondi superiori alle disponibilità è previsto un riparto proporzionale.

Le domande, il cui termine di presentazione è scaduto entro il 15 aprile 1991, dovevano avere riguardo ad indennità di esproprio oppure ad indennità definitiva per accordo bonario. Per quelle riguardanti le indennità di esproprio determinate da sentenze esecutive è concessa una priorità.

E' prevista inoltre una clausola di salvaguardia consistente nella facoltà di contrarre mutui a carico dei propri bilanci per il finanziamento dei maggiori oneri che non trovano capienza nell'ambito delle provvidenze esaminate.

8.5 Alienazione beni patrimoniali

Le nuove tendenze di politica economica in tema di dismissioni patrimoniali da parte dello Stato si sono estese anche agli altri enti pubblici ed in particolare modo agli enti locali.

Le perduranti difficoltà del bilancio statale che hanno consigliato nell'ambito di una più vasta manovra economica di contenimento della spesa pubblica anche il contenimento del credito agli enti locali ed i primi passi reali per un ritorno ad una finanza propria degli enti, hanno indotto il legislatore ad ampliare le facoltà degli stessi in tema di alienazioni patrimoniali.

Le uniche fattispecie precedentemente previste in materia erano quelle dell'articolo 1 bis, comma 3, del decreto-legge n. 318 del 1986 e quelle degli articoli 24 e 25 del decreto-legge n. 66 del 1989 che consentivano l'alienazione di beni, rispettivamente non redditizi o del patrimonio disponibile, per l'adozione dei provvedimenti necessari al riequilibrio del bilancio o per il risanamento finanziario del disavanzo di amministrazione e dei debiti fuori bilancio.

Su questa precedente normativa si innesta ora l'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, che consente alle province, i comuni, le comunità montane ed i loro consorzi di alienare il patrimonio disponibile non più unicamente ai fini dei citati articoli 1 bis del decreto-legge 318 del 1986 e 24

e 25 del decreto-legge 66 del 1989, ma anche per la realizzazione di opere pubbliche o per il finanziamento delle perdite di gestione delle aziende pubbliche di trasporto.

E' possibile inoltre alienare il patrimonio di edilizia residenziale con particolari modalità a tutela di coloro che ne fanno uso.

E' stato tenuto debitamente conto della complessità delle procedure di alienazione e quindi nella attesa del perfezionamento delle stesse è possibile fare ricorso ad operazioni di anticipazione bàncaria attraverso finanziamenti con istituti di credito, con le modalità emanate dal Ministero del tesoro.

Riguardo a queste disposizioni corre l'obbligo di richiamare l'attenzione sulla delicatezza della materia per il pericolo esistente di un eccessivo impoverimento del patrimonio degli enti locali tanto più significativo se come è presumibile saranno innanzitutto alienati, perchè più appetibili da terzi, quei beni contraddistinti da alta redditività. Non può sfuggire al riguardo la circostanza della diminuzione di entrate patrimoniali, certe e ripetitive e delle sue ripercussioni sul bilancio. Uguale prudenza dovrà essere adottata per il ricorso ai finanziamenti presso istituti di credito nelle more del perfezionamento delle vendite. L'operazione, infatti, andrà esperita solo nella certezza dell'avvenuta vendita del bene e ovviamente tenendo conto dell'importo convenuto, dopo aver attentamente valutato anche i costi bancari della anticipazione stessa.

Infine, in tema di trasferimento di beni dei comuni, province e loro consorzi ad aziende speciali o società per azioni costituite per la gestione di pubblici servizi, costituite ai sensi dell'articolo 22 della legge 142 del 1990, l'articolo 13 bis del decreto-legge 6 del 1991, dispone l'esenzione di queste operazioni dalle imposte di bollo, registro, invim, ipotecarie, catastali e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura, riducendo altresì alla metà gli onorari dei notai incaricati della redazione degli atti conseguenti ai citati trasferimenti.

§.6 Copertura costo servizi

Come per i fondi di cui al precedente paragrafo 3.4 anche le disposizioni riguardanti la copertura del costo dei servizi sono oramai a legislazione vigente e sono quelle contenute nell'articolo 14 del decreto-legge n. 415 del 1989. Le percentuali minime di copertura, stabili dal 1989, sono pertanto del 36 per cento per i servizi a domanda individuale, del 50 per cento per lo smaltimento dei rifiuti e dell'80 per cento per il servizio di acquedotto.

Ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge n. 6 del 1991 le certificazioni inerenti il rispetto delle percentuali minime di copertura dei costi dovranno essere trasmesse alle Prefetture entro il termine perentorio del 31 marzo 1992 per il successivo inoltro al Ministero dell'interno. Le modalità delle suddette certificazioni saranno stabilite entro il il 31 ottobre 1991 con apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con quello del tesoro, sentite l'Associazione Nazionale Comuni Italiani e l'Unione Province d'Italia.

Si richiama ancora una volta la massima attenzione sul rispetto dei limiti minimi di copertura cui come consuetudine è connessa una sanzione.

Infatti l'articolo 3, comma 3 e l'articolo 4, comma 3 del decreto-legge n. 6 del 1991, impongono a province e comuni la restituzione della parte di fondo perequativo pari all'incremento del 5 per cento attribuito sulla base del contributo perequativo riconosciuto nel 1990 e corrisposto in via provvisoria in attesa che gli enti dimostrino appunto la copertura minima dei costi.

L'importo della eventuale sanzione si ricava dal tabulato delle spettanze già trasmesso e corrisponde alla voce contributi perequativi "incremento di legge (5%)".

La restituzione si attua d'ufficio, con detrazione dei trasferimenti ordinari o perequativi, appena possibile.

Sulle modalità delle certificazioni verranno comunque impartite più specifiche e dettagliate istruzioni con apposita circolare.

7 Enti in difficoltà finanziaria

Ancora una volta il legislatore ha ritenuto opportuno occuparsi degli enti che versano in gravi difficoltà di natura finanziaria e che siano alle prese con la fenomenologia, pericolosa e devastante dei debiti fuori bilancio.

7.1 Innovazioni normative per i debiti fuori bilancio.

Tra le problematiche che più hanno impegnato negli ultimi tempi il legislatore si può senz'altro annoverare quella riguardante l'indebitamento sommerso, cui spesso si è fato ricorso, nella fallace convinzione di poterne comunque sanare gli effetti negli anni successivi.

Già nel 1986, di fronte all'incalzare del problema, il legislatore prescrisse per la prima volta l'evidenziazione dei debiti fuori bilancio nella sede del conto consuntivo e questo Ministero avviò una ricognizione di potenziali situazioni di crisi finanziaria. L'indicazione nei consuntivi diede risultati contradditori; mentre l'indagine ministeriale, cui si credette di connettere benefici contributivi, evidenziò un fenomeno largamente diffuso, in alcuni casi patologico e soprattutto concentrato nel mezzogiorno.

Un primo passo legislativo di normazione è stato effettuato con la emanazione degli articoli 23, 24 e 25 del decreto-legge n. 66 del 1989. Il primo riafferma i principi contabili già vigenti in materia di effettuazione delle spese e disciplina innovativamente la responsabilità di chi viola la norma regolamentare imponendo l'onere finanziario della controprestazione agli amministratori o funzionari che abbiano consentito la fornitura di beni o servizi. Gli altri due introducono nuovi procedimenti, in sovrapposizione al già esistente articolo 1 bis del decreto-legge 318/1986, che rispettivamente prevedono il risanamento con mezzi propri (articolo 24) od il ricorso all'aiuto da parte dello Stato nei casi in cui la copertura del disavanzo pregresso non sia possibile con le sole risorse proprie dell'ente. Per un più agevole rientro dei debiti fuori bilancio è stata inizialmente prevista, con il citato articolo 24, la possibilità di predisporre rateizzazioni delle passività pregresse in 5 anni.

La scadenza era stata fissata al 25 giugno e limitatamente ai debiti esistenti al 27 aprile 1989, data di entrata in vigore dalla legge di conversione del decreto-legge n. 66/1989. Questo termine è stato interpretato come ordinatorio, principalmente per la mancata previsione di una sanzione, con la conseguenza di non costituire un sufficiente stimolo alla immediata applicazione della norma. Si è pertanto imposta la proroga del termine al 30 settembre 1990, questa volta perentorio ed a pena di decadenza, come previsto dall'articolo 14 ter del decreto-legge n. 415 del 1989, che però ha confermato il riferimento ai soli debiti esistenti al 27 aprile 1989 ed ha ridotto il piano di rateizzazione a 4 anni.

Nel frattempo, è intervenuta la legge 142 del 1990 che ha riscritto totalmente la materia della responsabilità degli amministratori e del personale degli enti locali, dei pareri sulla regolarità tecnica e contabile delle deliberazioni, nonchè delle attestazioni sulla copertura finanziaria degli impegni di spesa. Per tali ultimi, con effetto dall'entrata in vigore della norma (13 giugno 1990), ha introdotto la sanzione della nullità di diritto per gli impegni di spesa privi di copertura finanziaria.

Tale complesso di norme, mancando di alcun specifico richiamo e riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 23 del decreto-legge n. 66/1989, ha comportato il pericolo che si formasse il convincimento che detto articolo 23 fosse da una parte incompatibile e dall'altra soppiantato e quindi soppresso.

E' parso quindi necessario, alla luce dei nuovi indirizzi dettati dalla legge di riforma delle autonomie, ridare pieno vigore alle disposizioni contenute nell'articolo 23 rendendole compatibili con la legge di riforma, coordinando peraltro i termini dei debiti fuori bilancio riconoscibili con l'epoca di introduzione dell'istituto della nullità di diritto.

Pertanto, con l'articolo 12 bis del decreto-legge n. 6/1991 è stato rinviato al 15 luglio 1991, con termine perentorio, a pena di decadenza, il termine per il riconoscimento di tutti i debiti fuori bilancio esistenti alla data del 12 giugno 1990, data di entrata in vigore della legge di riforma delle

autonomie n. 142, prevedendo l'applicazione dell'articolo 23 del decreto-legge n. 66/1989, per tutte le opere, la fornitura di beni e servizi, le prestazioni ordinate o per le pendenze comunque costituite successivamente al 12 giugno 1990.

Per le modalità del riconoscimento si richiama l'articolo 24 del decreto-legge 66/1989 ed i chiarimenti dati nell'occasione.

E' evidente che la rinnovata facoltà di risoluzione degli indebitamenti pregressi costituisce, in effetti, l'ultima possibilità tecnica per ripianare situazioni difficili. Decorso il termine del 15 luglio interviene la decadenza dal diritto al riconoscimento ed ogni successivo tentativo di finanziamento è impossibile. Sorge per chi ha provocato la decadenza, la responsabilità oggettiva e personale.

Si raccomanda, quindi, di svolgere ogni azione affinchè detto termine sia rispettato.

La durata massima della rateizzazione è di tre anni finanziari, per rimanere in linea con le precedenti disposizioni. A fianco di questa figura di debiti fuori bilancio per i quali è, a certe condizioni, ammessa la procedura di sanatoria, è stata altresì prevista una elencazione, tassativa, di fattispecie che pur dando luogo alla formazione di debiti fuori bilancio, per loro natura non generano responsabilità a carico degli amministratori o dei dipendenti degli enti, e che comunque potranno essere riconosciuti con le procedure di cui all'articolo 1 bis del decreto-legge 318/1986.

Si risolve, così, il problema di indebitamenti finora non regolati.

Sono quelli inerenti: le sentenze passate in giudicato; la copertura di disavanzi di enti, aziende ed organismi dipendenti del comune o della provincia a seconda dell'ente interessato; le procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità, oppure in via generale tutti quei fatti e provvedimenti ai quali non hanno concorso, in alcuna fase, interventi o decisioni di amministratori o dipendenti dell'ente.

A proposito della procedura di cui al più volte citato articolo 1 bis del decreto-legge n. 318/1986 si fa notare che lo stesso è stato modificato dall'ultimo comma dell'articolo 12 bis del decreto-legge n. 6/1991.

Questo, nel modificare, per ragioni di coordinamento il termine del 30 giugno per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente, in connessione dell'articolo 55 comma 8 della legge 142/1990, ha anticipato al 15 luglio successivo l'adozione dei provvedimenti di riequilibrio della gestione connessi al consuntivo, termine stabilito originariamente al 15 ottobre, sanzionando l'eventuale inadempimento con lo scioglimento del consiglio, con le procedure di cui all'articolo 39 della legge 142.

La norma va interpretata e coordinata alla luce delle più puntuali disposizioni introdotte dalla legge di riforma delle autonomie locali sul controllo di gestione degli enti. In questo quadro è possibile interpretare che la modifica cennata abbia riferimento esclusivamente al solo termine per sanare eventuali disavanzi di amministrazione o debiti fuori bilancio che risultino dal consuntivo deliberato entro il 30 giugno di cui al comma 3 del citato articolo 1 bis del decreto-legge 318/86.

Infatti, il termine del 15 ottobre previsto dal precedente comma 2 dell'articolo 1 bis per sanare gli squilibri della gestione in corso non sembra anticipabile, pena lo svuotamento del suo significato, in quanto la facoltà, ma anche l'obbligo, per gli enti di svolgere un continuo monitoraggio dell'andamento della gestione finanziaria, adesso coadiuvati dalla preziosa opera dei revisori, non può essere limitata ad un periodo della gestione, il 15 luglio, relativamente limitato e poco significativo, tenuto altresì conto delle limitazioni esistenti nel primo semestre di esercizio in tema di assunzione di impegni per spese correnti (50 per cento dello stanziamento annuo previsto, ex articolo 6 del decreto-legge n. 65/1989) ma anche di quelle ancor più restrittive contenute nelle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri che annualmente vengono emanate riguardo le modalità di gestione della spesa, sia di parte corrente che di parte capitale.

Si ritiene, pertanto, che la lettura coordinata dagli articoli 1 bis del decreto-legge 318/1986, 55 della legge 142/1990 e 12 bis del decreto-legge n. 6/1991 comporti :

- l'approvazione del conto consuntivo entro il 30 giugno dell'esercizio successivo;

- l'adozione entro il 15 luglio successivo dei provvedimenti per il riequilibrio della gestione con esclusivo riferimento al disavanzo di gestione o ai debiti fuori bilancio eventualmente risultanti dal conto consuntivo dell'anno precedente, che rientrino nella casistica per i quali sia ammesso il riconoscimento;

- l'approvazione entro il 15 ottobre della deliberazione con la quale si risolvono gli squilibri di gestione della competenza o dei residui evidenziatisi in sede di controllo della gestione dell'anno in corso.

E' evidente che gli enti locali debbono impiantare, ed i revisori debbono controllare, un puntuale sistema di controllo di gestione che ponga in evidenza i risultati maturati e realizzati dalla competenza e dei residui, che consenta di allarmare tempestivamente l'autorità politica.

§.7.2 Procedura di dissesto.

Com'è noto l'articolo 25 del decreto-legge n° 66 del 1989 ha introdotto la procedura del dissesto per quegli enti che non siano in grado di garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi primari.

La procedura è articolata e prevede l'intervento del Ministero dell'interno per l'approvazione del piano di risanamento predisposto dall'ente.

Fino ad oggi a questo Ministero risulta che hanno deliberato il dissesto 196 comuni, di cui 10 successivamente hanno revocato le delibere. L'Ufficio ha esaminato 125 piani di risanamento portandone 32 all'attenzione della Commissione di ricerca per la finanza locale, deputata per legge alla

istruzione dei piani stessi. Ne sono stati approvati 8, disapprovati 2. Dei rimanenti 22, 18 sono in corso di approvazione e per 4 è stata richiesta ulteriore documentazione.

Poichè continuamente vengono richiesti chiarimenti sulla portata delle disposizioni riguardanti la procedura del dissesto, si ritiene utile fornire alcune delucidazioni.

La dichiarazione di dissesto è atto dovuto, non rinviabile, da tutte le amministrazioni che si trovano nella condizione di non poter garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi essenziali primari.

La disposizione che lo prevede ha carattere permanente.

Lo stato di difficoltà può essere dovuto ad una situazione di debiti pregressi la cui entità è al di sopra delle capacità economico-finanziarie dell'ente e tale da non consentire più l'erogazione dei servizi primari oppure può essere generata da una impostazione non equilibrata del bilancio causata da insufficiente attivazione delle risorse proprie o da spese eccessive, specie di personale.

In questi casi si rende obbligatorio il ricorso alle procedure di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, deliberando lo stato di dissesto e procedendo alla predisposizione del piano di risanamento.

Alcuni enti che hanno già approvato il bilancio per l'esercizio in corso hanno chiesto di sapere se sia possibile l'annullamento della delibera di approvazione del bilancio ed il conseguente ricorso a questa procedura.

Al riguardo, deve ritenersi che ciò non risulti possibile in quanto il bilancio già approvato ha di certo esplicato parte, a volte notevole, dei suoi effetti, con connessa determinazione di entrate contributive e corrispettive, con la contrazione di mutui per investimento, con autorizzazione di riscossioni ed imputazione di pagamenti e con altri importanti effetti finanziari.

In questi casi, per l'esercizio in corso, non può che continuare la gestione conformata, programmata ed approvata sia pur con una attenta politica dell'entrata e della spesa, che consenta all'ente di completare l'esercizio ed impostare in quello nuovo il risanamento finanziario con l'applicazione delle norme di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 66/1989.

Alla procedura del risanamento si connettono, secondo la legge, una serie di possibilità positive ma anche alcuni vincoli. Infatti, l'ente che vedrà approvarsi il piano di risanamento potrà risanare la situazione debitoria pregressa contraendo un mutuo con la Cassa depositi e prestiti il cui onere di ammortamento è integralmente coperto con il contributo statale del fondo per lo sviluppo degli investimenti, peraltro ora riconosciuto in misura maggiore proprio agli enti dissestati. Se i contributi ordinari e perequativi sono inferiori alla media pro-capite nazionale della fascia demografica di appartenenza viene concesso un contributo integrativo fino al riallineamento alla predetta media. Vengono inoltre conservate le erogazioni statali per gli oneri del personale posto in mobilità e concessa la sospensione delle azioni esecutive dei creditori dell'ente fino alla approvazione del piano di risanamento, con l'obbligo per i giudici di liberare le somme pignorate. Naturalmente l'ente deve produrre istanza al giudice competente per la sospensione della procedura esecutiva.

Un'ulteriore facilitazione è stata riservata, dall'articolo 8 del decreto-legge n. 6/1991, agli enti che abbiano deliberato il piano di risanamento finanziario entro il 31 dicembre 1990. A questi ultimi la norma accorda un rinvio del termine, per regolarizzare la posizione debitoria nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, scaduto il 15 maggio ai sensi del decreto-legge 29 aprile 1991 n. 103, spostandolo a 120 giorni dalla data del decreto del Ministro dell'interno che approva il piano stesso.

In aggiunta a questi aspetti positivi occorre osservare precisi vincoli che essenzialmente intendono evitare il ripetersi di queste situazioni.

In particolare è imposto l'obbligo di ridurre la pianta organica entro i limiti del rapporto medio dipendenti/abitanti della fascia demografica di appartenenza, ponendo in mobilità il personale eventualmente in esubero ed il

divieto per cinque anni di variare la pianta organica così rideterminata. E' fatto inoltre divieto per 10 anni di assumere mutui per investimenti se non con la Cassa depositi e prestiti e con gli Istituti di previdenza e per il credito sportivo e per le sole somme annuali il cui ammortamento sia coperto dal contributo statale del fondo investimenti che eventualmente residua dopo la copertura dei mutui per il risanamento.

Infine è obbligatorio destinare al finanziamento del debito pregresso prioritariamente il ricavato dalla alienazione del patrimonio disponibile, eventuali quote di mutuo economizzate e le entrate "una tantum".

7.2.1 Principali adempimenti.

Il piano di risanamento è costituito da due parti distinte, una per la copertura del disavanzo pregresso e dei debiti fuori bilancio, l'altra relativa al pareggio finanziario della gesione dell'ente ed al suo consolidamento.

Relativamente alla prima parte concernente il debito pregresso occorre tenere presente che :

- il riconoscimento dei debiti fuori bilancio deve essere effettuato sulla base di una coerente documentazione dimostrativa della loro effettiva sussistenza e congruità e, ove necessario, devono essere stipulate convenzioni con i creditori. Dovrà essere predisposto altresì un piano temporale di finanziamento dei debiti al quale rimangono vincolati per destinazione il mutuo e le altre risorse prioritarie;

- per la determinazione del fabbisogno finanziario (disavanzo di amministrazione più debiti fuori bilancio) deve essere provveduto all'approvazione del conto consuntivo (qualora non ancora approvato) dell'anno precedente quello cui si riferisce l'ipotesi di bilancio. Tale adempimento oltre ad essere soggetto a scadenza per legge, è necessario al fine della determinazione del disavanzo di amministrazione;

- devono essere individuati, per la prioritaria destinazione alla copertura del fabbisogno come sopra determinato, il patrimonio disponibile, le quote di mutuo economizzate e le eventuali entrate "una tantum". Per gli eventuali beni disponibili che l'ente ritiene di non poter alienare dovrà essere prodotta dettagliata motivazione da sottoporre alle valutazioni della Commissione di ricerca;

- la differenza tra il fabbisogno individuato dal piano e le risorse reperibili direttamente determina l'importo del mutuo da autorizzare con l'intervento di risanamento.

Relativamente alla seconda parte del piano, concernente il consolidamento della gestione dell'ente, occorre approvare un'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, con contestuale adozione dei relativi provvedimenti, che contempli :

- l'elevazione ai livelli massimi dei tributi,delle tariffe e dei canoni dei beni patrimoniali e della percentuale di copertura tariffaria dei servizi a domanda individuale;

- la riduzione delle spese per il personale con rideterminazione della pianta organica nei limiti del rapporto medio nazionale dipendenti/popolazione della fascia demografica di appartenenza e la messa in mobilità del personale in esubero;

- la riduzione della spesa per il personale a tempo determinato a non oltre il 50 per cento di quella media dell'ultimo triennio;

- il contenimento delle altre spese entro il limite delle risorse, con riduzione o eliminazione di quelle non aventi per fine l'esercizio delle funzioni e dei servizi pubblici da assicurare alla comunità secondo le prescrizione di legge;

- la richiesta di adeguamento dei contributi erariali alla media pro-capite della fascia demografica di appartenenza, se spettante.

7.2.2 Documentazione da produrre.

Poichè l'esame dei piani di risanamento finora pervenuti ha evidenziato nella documentazione carenze vastamente ricorrenti, si reputa opportuno indicare una serie di adempimenti e formalità cui gli enti in condizioni di dissesto debbono attenersi.

a) Deliberazione del piano di risanamento.

Deve essere prodotta copia della deliberazione del piano di risanamento adottata dal consiglio comunale completa degli estremi di esecutività dell'organo di controllo, resa conforme all'originale da parte del segretario comunale. Devono essere allegate in copia conforme leggibile, anche la eventuale richiesta di chiarimenti dello stesso organo di controllo e la relativa risposta.

La deliberazione, oltre alle cause del dissesto da esporre dettagliatamente, deve contenere, se adottata entro il 15 luglio 1991, il riconoscimento dei debiti fuori bilancio risultanti alla data del 12 giugno 1990. A tale proposito si chiarisce che nell'atto deve farsi riferimento alle attestazioni degli amministratori, del segretario e dei funzionari. Inoltre, per ciascun debito, già definitivo e non presunto, devono essere indicati :
il creditore; l'oggetto della spesa; il tipo e gli estremi del documento comprovante la spesa (numero di fattura, data ed altra documentazione probatoria); la dichiarazione di accertamento della regolarità della fornitura, opera o prestazione; la dichiarazione di acquisizione al patrimonio dell'ente; la causa; il fine pubblico conseguito; i motivi per i quali non è stata adottata la deliberazione d'impegno preventiva.

La delibera deve poi contenere:

- l'indicazione del risultato di amministrazione rilevato dal conto consuntivo dell'anno precedente a quello cui si riferisce il piano di risanamento. E' opportuno chiarire se in sede di approvazione del conto sia stato provveduto ad una revisione dei residui attivi e passivi;

- l'indicazione del fabbisogno finanziario. Questo è costituito dalla somma algebrica del risultato di amministrazione indicato in precedenza e dell'importo complessivo dei debiti fuori bilancio;
- la differenza tra il fabbisogno finanziario e l'importo complessivo dei mezzi di finanziamento prioritari;
- l'indicazione dell'avvenuta approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

Nel caso, da ritenersi anomalo, in cui il piano di risanamento sia stato approvato con diverse delibere, queste devono essere trasmesse tutte e complete dei dati sopra richiamati.

b) Ipotesi di bilancio

L'ipotesi di bilancio, da approvarsi con la stessa deliberazione di cui sopra è cenno, deve essere compilata sul modello ufficiale, completa degli estremi di pubblicazione e firmata per conformità all'originale. In essa devono essere debitamente e correttamente compilati tutti gli allegati, quadri, tabelle e prospetti riassuntivi previsti dall'articolo 11 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 421.

Nell'ipotesi di bilancio non devono essere inseriti contributi dello Stato non previsti espressamente per legge.

c) Ulteriore documentazione.

Unitamente alla deliberazione approvativa del piano di risanamento ed all'ipotesi di bilancio riequilibrato, deve essere prodotta la seguente ulteriore documentazione:

- copia conforme delle ultime deliberazioni con le quali sono state elevate le imposte, le tasse, i diritti e le contribuzioni relativi alle entrate comunali ed ai servizi a domanda individuale o soggetti ad I.V.A.;

- copia delle deliberazioni di rideterminazione della pianta organica. Per quanto concerne il personale da porre in mobilità, la relativa

deliberazione dovrà contenere: l'individuazione delle qualifiche e dei profili professionali di tale personale; la quantificazione del costo per il personale stesso; la quantificazione del costo per oneri diretti e riflessi del personale in dotazione al comune dopo la modifica della pianta organica;

- copia del conto consuntivo dell'anno precedente quello a cui si riferisce il piano di risanamento, delle relative deliberazioni di approvazione complete degli estremi di pubblicazione e del visto di esecutività dell'organo di controllo e copia della relazione dei revisori, tutte firmate per conformità all'originale da parte del segretario comunale. I conti, composti dei due documenti finanziario e patrimoniale, devono essere compilati in ogni loro parte e devono essere comprensivi degli allegati previsti dal decreto ministeriale del 23 febbraio 1983 e dalla circolare del 2 marzo 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 78/1983).
  Particolare attenzione inoltre deve essere posta nella compilazione dei riepiloghi in esso previsti.
  Atteso che dal 1989 il disavanzo di amministrazione può verificarsi solo a seguito di eventi straordinari ed imprevisti, l'ente per le gestioni successive al 1988, e fino a quella precedente l'anno a cui si riferisce il piano di risanamento compresa, deve anche produrre la copia dei provvedimenti di riequilibrio adottati ai sensi dell'articolo 1 bis del decreto-legge 318/1986;

- modello istruttorio conforme a quello approvato dalla Commissione di ricerca per la finanza locale e successivamente aggiornato. Tale documento deve essere compilato scrupolosamente in ogni sua parte e puntualmente firmato ove previsto, anche se i dati richiesti sono negativi. Il quadro dimostrativo delle modifiche apportate alla pianta organica deve essere compilato anche se con il piano di risanamento non sono state apportate variazioni;

- una scheda, per ogni debito fuori bilancio, conforme ai modelli approvati;

- attestazione sulla reale consistenza dei residui attivi e passivi e del risultato di amministrazione indicati nel conto consuntivo;

Appare superfluo rammentare che i dati indicati nel modello istruttorio devono concordare con quelli risultanti dagli atti soprailluustrati.

Si richiama in proposito la responsabilità prevista dal comma 18 dell'art. 25 del citato decreto-legge 66/1989 per i segretari, i ragionieri e gli amministratori circa la veridicità e l'esattezza dei dati e delle notizie fornite con le certificazioni.

5.8 Aziende di trasporto.

La situazione finanziaria delle aziende di trasporto pubblico è contraddistinta dal profondo squilibrio nella gestione economica, indotto da elevati costi, specie di personale ed infine da dipendenza pressochè assoluta dai trasferimenti erariali, con assoluta modestia dei proventi del traffico.

Il problema ha trovato fino al 1986, soluzione nell'accollo da parte dell'erario dei disavanzi di gestione delle citate aziende.

Successivamente, interventi analoghi non si sono potuti più ripetere, per l'indisponibilità finanziaria erariale.

Si è quindi arrivati al 1990 con una situazione aggravata cui il legislatore ha inteso porre rimedio con una norma, l'articolo 2 del decreto-legge 310 del 1990, con la quale si ipotizzano due ordini di intervento erariale, per finanziare le perdite dal 1987 al 1990.

Il primo di questi interventi consiste nell'accensione da parte degli enti locali di mutui al di fuori della Cassa depositi e prestiti e senza intervento erariale, gli oneri di ammortamento sono a carico dei bilanci degli enti.

Sono sorte al riguardo alcune incertezze sulla estensione di questa disciplina anche ai consorzi fra comuni e province per il risanamento della gestione relativa al servizio trasporti.

Questi non sono citati espressamente dall'articolo 2 del decreto-legge n. 310 che autorizza la contrazione di mutui per la copertura dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto genericamente agli "enti locali", tuttavia tenuto conto della conforme dottrina e della giurisprudenza della Corte Costituzionale che nel termine "enti locali" ha sempre inteso ricomprendere sia gli enti territoriali minori e gli altri soggetti istituzionali che risultano essere delle proiezioni rappresentative degli stessi, quali i consorzi, deve ritenersi che anche i consorzi possono essere inseriti nell'ambito dell'azione di risanamento dei debiti derivanti dalla gestione del servizio di trasporto locale.

Questa interpretazione, peraltro, è supportata dalla "ratio" della normativa che intende fornire gli strumenti necessari per il risanamento dei debiti derivanti dalla gestione dei trasporti locali ed una eventuale esclusione dei consorzi dall'articolo 2 comporterebbe una incompleta opera di risanamento senza una giustificata ragione e sarebbe poco coerente con il successivo articolo 3 del decreto-legge n. 310 che sempre al fine di finanziare le perdite di gestione delle aziende di trasporto, permette esplicitamente, proprio ai consorzi, di provvedere ad alienare al patrimonio disponibile.

L'assunzione del mutuo per la copertura del disavanzo dell'esercizio 1990 è connessa alla adozione entro il 30 settembre 1991 di un rigoroso piano di risanamento economico-finanziario della azienda che prevede il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio entro il termine del 31 dicembre 1996.

Tale piano è sottoposto ad approvazione del Ministro dell'interno su proposta conforme della commissione di ricerca per la finanza locale, che per l'occasione è integrata da due rappresentanti del Ministero dai trasporti.

Il secondo intervento consiste nel provvedere al deficit delle aziende di trasporto pubblico con dismissioni patrimoniali.

Si ricorda infine che per i debiti fuori bilancio dovuti ai disavanzi delle aziende di trasporto, ai sensi dell'articolo 12 bis, comma 4, lettera b, si rende applicabile la procedura per il relativo riconoscimento di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 66/1989.

8.9. Adempimenti delle prefetture

Istituzionalmente le Prefetture svolgono una continua e preziosa attività di collaborazione con gli enti locali ed i relativi amministratori e dirigenti. Ciò nonostante si rinnova la raccomandazione ad assistere gli enti, stimolando l'approfondimento delle nuove norme e la correttezza degli adempimenti, peraltro sempre più numerosi.

Particolare attenzione andrà riservata da parte del terzo settore a tutti gli enti che abbiano deliberato il piano di risanamento finanziario ex articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, avendo particolare cura che tutta la procedura sia impostata con le modalità indicate nel precedente paragrafo 7.2, nel rispetto non solo della legge ma anche dei principi indicati dalla commissione di ricerca per la finanza locale che istruisce i piani di risanamento.

Si consiglia al riguardo di assegnare questo particolare settore alla responsabilità di unico qualificato funzionario che se del caso potrà acquisire presso questa direzione centrale per la finanza locale tutti gli elementi conoscitivi e gli orientamenti utili per l'espletamento dell'incarico.

Tanto premesso si invita a convocare, in conferenza di servizi, i segretari comunali e provinciali, e se possibile i ragionieri degli enti locali, per illustrare la presente circolare e diramarne copia.

Si resta in attesa di riscontro di ricevuta e di adempimento.

Il Ministro: SCOTTI

MINISTERO DELL'INTERNO

ALLEGATO 1

DIREZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE E PER I SERVIZI FINANZIARI

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL CERTIFICATO SUL CONTO CONSUNTIVO

NOTE PRELIMINARI

I Comuni e le Province sono tenuti a certificare il conto consuntivo del 1983 e del 1984 ai sensi dell'art. 6, nono comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887. Il certificato del conto consuntivo del 1983 deve essere presentato entro il 30 giugno 1985 e l'omissione è sanzionata con la sospensione della quarta rata dei trasferimenti dell'anno 1985. Il certificato del conto consuntivo del 1984 deve essere presentato entro il 20 settembre 1985.

Il modello è stato approvato con D.M. n. 1868 E/3 del 16 maggio 1985.

Entrambi i certificati debbono essere redati sui modelli forniti dal Ministero dell'Interno e debbono essere trasmessi in un esemplare e in cinque copie. È obbligatoria la redazione a macchina. Possono essere usati moduli propri purchè siano in tutto conformi a quelli ministeriali. È ammessa la presentazione di fotocopie, accompagnate dall'originale vidimate e leggibili. Per la trasmissione fa fede la data della raccomandata postale. Ma si raccomanda la consegna a mano. I modelli vanno trasmessi alla Prefettura competente per territorio, alla Presidenza della Giunta Regionale della Valle d'Aosta per gli enti di quella Regione ed ai Commissariati del Governo per le Province di Trento e Bolzano.

SIGNIFICATO, FORMALITÀ E CONTENUTO DEL CERTIFICATO

Il certificato comprende tutti i dati essenziali finanziari della gestione condotta e fisici della qualità e della quantità dei servizi prodotti. Con esso i Comuni e le Province esauriscono completamente le necessità informatiche dello Stato in materia, ad eccezione della rilevazione sui dati di cassa del Ministero del Tesoro.

Il certificato comprende, infatti, i dati necessari alla sezione enti locali della Corte dei Conti, che ne ha ritenuto soddisfacente l'acquisizione; comprende i dati della tradizionale indagine annuale dell'Istituto Centrale di Statistica, che ha approvato il modello; comprende anche i dati sui servizi necessari ai fini degli studi e delle proposte per la ripartizione delle risorse di cui all'art. 18 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131.

Il Ministero dell'Interno assicura ogni assistenza e consulenza agli enti locali e, ricevuti i modelli, cura, con i propri organi periferici, prima la trasmissione a ciascuna amministrazione centrale della copia di propria spettanza, poi la fornitura dei dati su supporti meccanografici.

Il documento, nella sua qualità di atto pubblico certificativo per il quale è attestata la conformità agli atti e documenti ufficiali, è firmato dal Sindaco, o dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale, dal Segretario e dal Ragioniere (ove esiste). L'assenza di quest'ultimo, per gli enti di più piccola dimensione, deve essere attestata invece dalla firma del Segretario che, per legge, ne esplica le funzioni.

Il certificato è suddiviso in quadri numerati progressivamente, per i Comuni dal n. 1 al n. 22 e per le Province dal n. 1 al n. 19. Precedono i dati generali, seguono i dati esclusivamente finanziari, chiudono i dati finanziari e fisici sulla presenza e sulla produzione di servizi.

RAPPRESENTAZIONE DEI DATI FINANZIARI

Tutti i valori finanziari debbono essere riportati in migliaia di lire. Per l'esperienza del passato, è necessario che gli enti pongano su tale argomento la massima attenzione ad evitare errori che in questo caso recano notevoli difficoltà. Tutti i dati debbono essere arrotondati alle mille lire. Al fine anche di assicurare le quadrature contabili il sistema da seguire è il seguente: gli importi che nel certificato costituiscono addendi elementari sono arrotondati alle mille lire, per eccesso o per difetto; in concreto sono arrotondati alle mille lire superiori gli importi che terminano per 501 o più; sono arrotondati alle

mille lire inferiori gli importi che terminano per 500 o meno. Automaticamente, i sub-totali ed i totali sono già arrotondati. Deve però essere verificato se tali sub-totali o totali differiscono da quelli ufficiali di conto consuntivo per importi elevati. Tale sistema d'arrotondamento ottiene, infatti, un risultato compensativo per il quale i totali differiscono al massimo di circa 10.000 lire.

Ad esempio, per le entrate tributarie (quadro 3) vanno arrotondati, per eccesso o per difetto, gli importi indicati ai codici da 111/1 a 112/6. Il relativo totale parziale, da calcolare, (codice 110/9) è automaticamente arrotondato. E così anche gli importi dei codici 120/9 e 130/9, rappresentanti anch'essi sub-totali, la cui somma, da effettuare insieme al 110/9, dà l'importo del codice 199/9, di per sè già arrotondato. Però gli importi dei sub-totali e del totale (codice 110/9, 120/9, 130/9 e 199/9) dopo essere stati verificati debbono essere riscontrati con i dati del conto consuntivo. Differenze superiori a 10.000 lire indicano errori di trascrizione da correggere.

Nella struttura dei modelli sono individuati con una semplice punteggiatura gli spazi nei quali vanno indicati gli importi che costituiscono addendi. Sono invece individuati con una punteggiatura ed una sottolineatura in neretto, semplice o doppia, gli importi che rappresentano totali o che sono comunque il risultato di calcolo.

ATTESTAZIONI

La prima riguarda l'attestazione dell'intervenuta deliberazione del conto consuntivo, con l'eventuale annotazione dell'esito del controllo del CO.RE.CO., da indicarsi usufruendo delle apposite caselle SI o NO. Impone, perciò, che i dati possano essere prelevati solo da tale documento, con esclusione di ogni altro elaborato o verbale di chiusura. In mancanza del conto consuntivo, il certificato può essere redatto solo dopo la sua approvazione.

In tal caso, ne consegue un ritardo nell'erogazione dei trasferimenti erariali.

È determinante ed obiettiva l'attestazione di conformità che coinvolge indistintamente tutti i dati, finanziari e fisici. Occorre che sia posta la massima cura, da parte dei segretari nell'indicazione dei dati e sia assicurata la dovuta collaborazione degli uffici tecnici. Il Ministero dell'Interno, avvalendosi di procedure elettroniche, accerterà la compatibilità e la coerenza di tutti i dati fisici e finanziari e perverrà all'esclusione di quelli difettosi, con la possibilità di non considerare adempiuto l'obbligo di certificazione ai fini del pagamento del contributo erariale. L'attestazione ha invece valore soggettivo, e quindi limitato alle sole conoscenze personali, per il quadro 16, - debiti fuori bilancio - in funzione anche dell'annotazione riportata nella relativa testata.

QUADRO 1 — NOTIZIE VARIE

Sono richieste le notizie generali di carattere strutturale.

La popolazione residente è quella calcolata alla fine dell'anno cui attiene il conto consuntivo.

Per le superfici del Comune occorre fare attenzione ad assicurare che l'indicazione sia fatta in ettari (1 ha = 10.000 mq) e non in altre unità di misura.

Per superficie urbana deve intendersi l'area delimitata dal perimetro del centro edificato, come tale definito ai sensi dell'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Le strade esterne sono le strade comunali e vicinali di uso pubblico, compresa l'eventuale quota di strade consortili al di fuori del perimetro del centro edificato. Per determinare la lunghezza delle strade in territorio montano è necessario considerare i territori effettivamente riconosciuti per legge montani, anche se il Comune, in complesso, è definito montano solo parzialmente.

QUADRO 2 - COMUNI - ASSETTO DEL TERRITORIO E PROBLEMI DELL'AMBIENTE

Viene indicata la presenza (SI) o l'assenza (NO) degli strumenti urbanistici che deve essere segnalata barrando la casella interessata.

QUADRO 3 COMUNI E QUADRO 2 PROVINCE - ENTRATE

Riguarda gli accertamenti e le riscossioni, in conto della competenza e dei residui, delle entrate dell'ente locale secondo lo schema della tradizionale statistica dell'ISTAT.

Le entrate sono distinte in titoli concernenti le entrate tributarie, le entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti, le entrate extra-tributarie, le entrate derivanti da alienazioni, ammortamento, trasferimenti di capitale e riscossioni di crediti, le entrate derivanti da accensione di prestiti, le entrate per partite di giro. Le entrate sono inoltre divise in categorie.

Occorre porre particolare attenzione alle entrate del titolo II - categoria 1 - trasferimenti dello Stato, inserendo nel concorso per quote ammortamento mutui anche le somme afferenti ai mutui 1981 e precedenti comprese nelle trimestralità, secondo la segnalazione effettuata in applicazione dell'art. 5 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 51. Occorre inserire anche le quote di ammortamento dei mutui assunti nel 1982 ed il cui rimborso era collegato all'applicazione della SO.CO.F. Per i mutui assunti nel 1983, il contributo erariale è stato erogato separatamente e perciò non si pongono problemi.

Nel titolo III - categoria 5 - è rilevante la distinzione dei concorsi per servizi consortili che interessano i Comuni Capo Consorzio e le cui risultanze occorrono in modo particolare per la valutazione finanziaria di detti servizi.

Occorre fare in modo che tutti i totali indicati nel quadro 3 siano riportati esattamente nei quadri successivi.

Gli importi devono essere espressi in migliaia di lire, come sopra indicato.

QUADRO 4 COMUNI E QUADRO 3 PROVINCE — SPESE

Riguarda gli impegni e i pagamenti, in conto competenza e in conto residui, delle spese del Comune, secondo le aggregazioni dell'ISTAT che, per lo più, corrispondono a quelle di bilancio. Non sembrano necessarie particolari illustrazioni.

Le spese sono quindi distinte in titoli concernenti le spese correnti, le spese in conto capitale, le spese per rimborso di prestiti e le spese per partite di giro. Le spese sono inoltre divise in sezioni. Occorre controllare che tutti i totali indicati nel quadro 4 siano riportati esattamente nei quadri successivi.

Gli importi devono essere espressi in migliaia di lire, come sopra indicato.

QUADRO 5 COMUNI E QUADRO 4 PROVINCE — ANALISI DELLE SPESE PER RUBRICHE

Anche per tale quadro che riguarda gli impegni e i pagamenti sia per la parte corrente che per la parte in conto capitale non sembrano necessarie particolari avvertenze, tranne quella che, diversamente dal quadro 4, i pagamenti comprendono cumulativamente sia la gestione di competenza che quella di residui. Occorre controllare che tutti i totali indicati nel quadro 5 dei Comuni e 4 delle Province siano riportati esattamente nei quadri successivi. Gli importi devono essere espressi in migliaia di lire, come sopra indicato.

QUADRO 6 COMUNI E QUADRO 5 PROVINCE
ANALISI DELLE SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE

Riguarda l'analisi degli impegni e dei pagamenti, in conto competenza e in conto residui, concernenti il personale dipendente.

Dagli assegni fissi e dalle indennità devono essere isolati i compensi per lavoro straordinario.

L'onere per le pensioni comprende anche quelle ad onere ripartito.

Gli importi devono essere espressi in migliaia di lire, come sopra indicato.

QUADRO 7 COMUNI E QUADRO 6 PROVINCE
ACCENSIONE E RIMBORSO DI PRESTITI PER ENTE EROGATORE

Riguarda sia l'accertamento e la riscossione, compresi i residui, dell'accensione di prestiti, sia gli impegni e i pagamenti, compresi i residui, del rimborso dei prestiti.

Il rimborso dei prestiti si riferisce all'estinzione di rate d'ammortamento di mutui e debiti consolidati limitatamente alla quota in conto capitale, in quanto quella per interessi è rilevata altrove.

I prestiti della Cassa DD.PP. rappresentano il finanziamento ordinario. Quelli a tasso zero rappresentano gli speciali interventi di cui all'art. 9, lettera *A)* del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge 26 aprile 1983, n. 131. Per quest'ultimi sono sbarrate le caselle del rimborso, che com'è noto, è a carico dello Stato.

I prestiti dello Stato (Tesoro) sono quelli per opere straordinarie effettuate dallo Stato e poste a carico dei Comuni, D.L. 10 agosto 1945, n. 517 ed altre disposizioni legislative.

Gli importi devono essere espressi in migliaia di lire, come sopra indicato.

QUADRO 8 COMUNI E QUADRO 7 PROVINCE — RISULTATI DIFFERENZIALI DELLA GESTIONE

Riguarda gli accertamenti e gli impegni, le riscossioni e i pagamenti in conto competenza, e le riscossioni e i pagamenti in conto residui relativi ai risultati differenziali della gestione prescritti dall'art. 11, punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421.

Le voci corrispondono a quelle del bilancio di previsione.

Gli importi devono essere espressi in migliaia di lire, come sopra indicato e debbono corrispondere a quelli dei quadri precedenti 3 e 4.

QUADRO 9 COMUNI E QUADRO 8 PROVINCE — RIASSUNTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Riguarda la determinazione del risultato di gestione, avanzo o disavanzo di amministrazione, nelle sue partite componenti.

Gli importi devono essere espressi in migliaia di lire, come sopra indicato e debbono corrispondere a quelli dei quadri 3 e 4.

QUADRO 10 COMUNI E QUADRO 9 PROVINCE
UTILIZZAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E MEZZI DI RIPIANO DEL DISAVANZO

Occorre elencare gli importi finanziati con l'avanzo di amministrazione applicato al bilancio 1983 distinti per titolo e rubrica di spesa.

Per ogni voce si deve trascrivere la denominazione per esteso, ed indicare la relativa codifica di bilancio (titolo e rubrica), con l'importo complessivamente impegnato.

Nella seconda parte del quadro, con indicazioni analoghe, viene trascritto il ripiano del disavanzo di amministrazione applicato al bilancio 1983, con gli effettivi mezzi impiegati.

QUADRO 11 COMUNI E QUADRO 10 PROVINCE — ENTRATE UNA TANTUM DI COMPETENZA

Analizza gli accertamenti e le riscossioni, inclusi i residui, delle voci di bilancio relative alle entrate una tantum.

Per ogni voce si deve trascrivere la denominazione per esteso ed indicare la relativa codifica di bilancio (titolo e rubrica).

Gli importi devono essere totalizzati ed espressi in migliaia di lire, come sopra indicato.

QUADRO 12 COMUNI E QUADRO 11 PROVINCE — SPESE UNA TANTUM DI COMPETENZA

Analizza gli impegni e i pagamenti, inclusi i residui, delle voci di bilancio relative alle spese una tantum.

Per ogni voce si deve trascrivere la denominazione per esteso, ed indicare la relativa codifica di bilancio (titolo e rubrica).

Gli importi devono essere totalizzati ed espressi in migliaia di lire, come sopra indicato.

QUADRO 13 E 14 COMUNI E QUADRO 12 E 13 PROVINCE — GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

Riguardano i residui attivi e passivi distinti per titoli ed analizzati al fine di conoscere i residui presunti, accertati, riscossi, impegnati e pagati da riportare e le relative differenze.

Gli importi devono essere espressi in migliaia di lire, come sopra indicato.

QUADRO 15 COMUNI — GESTIONE DEI FONDI VINCOLATI PER L'EDIFICABILITÀ DEI SUOLI

Analizza la gestione del fondo vincolato per l'edificabilità dei suoli ed in particolare evidenzia la consistenza iniziale del fondo, le riscossioni e i pagamenti nel corso dell'anno ed infine il risultato di gestione.

Gli importi devono essere espressi in migliaia di lire, come sopra indicato.

QUADRO 16 COMUNI E QUADRO 14 PROVINCE — DEBITI FUORI BILANCIO

Secondo quanto è riportato nella testata del modello, le risultanze afferiscono ai dati a conoscenza dei sottoscritti firmatari del certificato, con riferimento alla data di chiusura del conto consuntivo interessato. Vanno ovviamente compresi anche i debiti sistemati nell'esercizio successivo.

Costituiscono debiti fuori bilancio tutte le somme di denaro il cui obbligo a pagare si è maturato, a norma di legge, senza che sia stato adottato il dovuto atto di impegno contabile.

Gli importi devono essere espressi in migliaia di lire, come sopra indicato.

QUADRO 17, 18 E 19 COMUNI E QUADRO 15 E 16 PROVINCE
PRESENZA E CARATTERISTICA DEI SERVIZI

Si richiedono notizie sui servizi generali ed istituzionali sui servizi a domanda individuale e sui servizi a carattere produttivo che debbono dare un quadro di assoluta precisione sull'attività degli enti. È necessaria pertanto la maggiore accuratezza possibile.

I servizi oggetto della rilevazione sono quelli gestiti dal Comune e dalla Provincia con le forme di gestione indicate di seguito.

Le richieste riguardano:

A) la presenza o l'assenza del servizio, che deve essere segnalata barrando l'apposita casella SI o NO;

B) il tipo di gestione per il quale si deve indicare nell'apposita casella uno dei seguenti codici:

- codice 1: servizio gestito in economia
- codice 2: servizio gestito con azienda municipalizzata
- codice 3: servizio gestito con azienda provincializzata
- codice 4: servizio gestito con azienda consortile
- codice 5: servizio in concessione ad impresa privata
- codice 6: servizio in concessione ad imprese ed enti pubblici
- codice 7: servizio con gestione consortile, ente capo consorzio
- codice 8: servizio con gestione consortile, ente consorziato
- codice 9: servizio con altra fattispecie di gestione.

Nel caso di gestione mediante azienda municipalizzata (codice 2), provincializzata (codice 3) o consortile (codice 4), occorre rispondere alle domande indicando dati fisici e finanziari proporzionati alla parte del servizio che interessa l'ente e non al totale dell'attività dell'azienda.

Nel caso in cui l'ente sia a capo di un consorzio (codice 7), si devono indicare, alle successive richieste *C* e *D*, gli importi per la sola quota consortile dell'ente; i concorsi di quote degli enti consorziati vanno compresi nel quadro 3 delle Entrate, titolo III, categoria 5, nella voce relativa al totale delle entrate derivanti da concorsi nella spesa per servizi consortili.

Nel caso di servizi in concessione non occorrono i dati sul personale addetto. La spesa relativa è quella sostenuta dall'ente.

Per le altre fattispecie di gestione (codice 9) deve essere indicato in chiaro, nello spazio per le annotazioni a conclusione del certificato, il tipo di gestione adottato per il servizio; tra le altre fattispecie di gestione si possono considerare anche eventuali forme miste che associano più di una delle modalità di gestione contrassegnate con i precedenti codici;

C) I proventi accertati dei servizi, che devono essere espressi in migliaia di lire, per arrotondamento come sopra indicato, e afferiscono agli accertamenti in conto competenza; per provento del servizio si intende l'importo specifico per il servizio nell'entrata comunale;

D) Le spese impegnate di parte corrente, che devono essere espresse in migliaia di lire e afferiscono agli impegni assunti nella competenza della rubrica indicata per ogni singolo servizio, al netto degli interessi passivi per indebitamento patrimoniale;

E) Gli addetti distinti in ruolo, non di ruolo ed altri; la categoria "altri addetti" comprende il personale assunto a tempo determinato, e solo per tale categoria occorre indicare il numero di giornate lavorative effettuate nell'anno complessivamente;

F) Le caratteristiche fisiche che esprimono la dimensione dei servizi e altri aspetti concernenti la prestazione dei servizi.

QUADRO 20 COMUNI E QUADRO 17 PROVINCE — PERSONALE IN COMPLESSO AL 31-12-1983

Riguarda la consistenza numerica del personale, distinta per sesso e per livelli, incluso il personale assunto in via straordinaria.

QUADRO 21 COMUNI E QUADRO 18 PROVINCE — DOTAZIONI STRUMENTALI

Per determinati servizi vengono richieste le dotazioni strumentali (autocarri, autoveicoli etc.).

Il quadro non deve essere compilato per i servizi gestiti mediante azienda speciale (municipalizzata, provincializzata o consortile).

QUADRO 22 COMUNI E QUADRO 19 PROVINCE — DOTAZIONI SPECIFICHE

Le dotazioni specifiche riguardano particolari attrezzature in possesso dei Comuni per lo svolgimento dei servizi.

Il quadro non deve essere compilato per i servizi gestiti mediante azienda speciale (municipalizzata, provincializzata o consortile).

ALLEGATO 2

NOTE INTEGRATIVE ALLA COMPILAZIONE DEI CERTIFICATI SUL CONTO CONSUNTIVO

Oltre a quanto stabilito nella guida di compilazione dei certificati sul conto consuntivo devono essere osservate le seguenti istruzioni:

1) il termine per la presentazione del certificato è ordinatorio e non perentorio e il mancato inoltro entro il termine stabilito comporta la dilazione nell'erogazione della quarta rata dei trasferimenti ordinari in relazione alla disponibilità dei fondi e ai tempi tecnici;

2) le colonne "accertamenti e impegni" riguardano la sola gestione di competenza;

3) gli eventuali oneri di personale classificati nel quadro 4 delle spese - sezione nona dei certificati dei comuni e nel quadro 3 delle spese - sezione sesta dei certificati delle province vanno incluse alla voce altri oneri non ripartibili;

4) nelle singole sezioni del quadro delle spese va incluso ogni onere di personale comunque risultante dal conto consuntivo;

5) il quadro, ottavo per i certificati dei comuni e settimo per quelli delle province, "risultati differenziali della gestione" deve essere identico a quello compilato in conto consuntivo;

6) nel quadro, nono per i certificati dei comuni e ottavo per quelli delle province, "risultati differenziali della gestione" vanno inclusi, alla lettera D, i prelevamenti al codice 14 e i versamenti al codice 15 effettuati sulla Tesoreria provinciale dello Stato;

7) nel quadro riassuntivo della gestione finanziaria il fondo iniziale di cassa va inserito fra le riscossioni in conto residui. Di conseguenza non è richiesta la concordanza con il totale della riscossione del conto residui del quadro delle entrate;

8) qualora il quadro relativo ai "risultati della gestione" e i quadri relativi alle entrate e alle spese una tantum, rispettivamente undicesimo e dodicesimo per i comuni e decimo e undicesimo per le province, siano insufficienti occorre allegare fogli aggiuntivi;

9) nei quadri delle entrate e delle spese una tantum sia gli accertamenti che le riscossioni nonchè gli impegni e i pagamenti riguardano entrate e spese una tantum applicate al bilancio di competenza;

10) nel certificato prodotto dalle province nell'ultima colonna relativa ai quadri 12 e 13 della gestione dei residui deve essere indicato il valore della colonna 2 decurtato degli importi delle colonne 3 e 4;

11) nel quadro 15 del certificato dei comuni relativo alla gestione dei fondi vincolati per l'edificabilità dei suoli i fondi devono indicarsi al lordo di eventuali utilizzazioni per provvedere a momentanei deficit di cassa;

12) nel quadro dei servizi di segreteria vanno inclusi i segretari e il personale facente parte esclusivamente della segreteria con esclusione del servizio di ragioneria. Il servizio di segreteria non consorziato va considerato come servizio in economia;

13) nel servizio anagrafe e stato civile nel quadro 17 relativo ai "servizi generali ed istituzionali" - comuni - non devono essere compresi gli oneri per il servizio elettorale;

14) la distinzione tra mense scolastiche e la refezione scolastica è basata sulla percezione o meno di contributi a carico degli utenti;

15) i servizi a domanda individuale per i quali vengono concessi solo contributi vanno indicati come forme diverse di gestione;

16) nei quadri relativi ai servizi devono iscriversi solo servizi espressamente richiesti nei quadri stessi;

17) nel caso di promiscuità delle formule di gestione occorre usare il codice 9;

18) il contributo regionale complessivo relativo a più servizi va indicato fra i proventi accertati in proporzione alla spesa impegnata per ciascun servizio;

19) il personale addetto a due o più servizi deve essere iscritto nel servizio nel quale svolge attività prevalente indicando anche la relativa spesa impegnata;

20) nel quadro delle dotazioni di personale va incluso il segretario comunale a livello undicesimo e il personale assunto in via straordinaria deve essere calcolato indicando una unità per ogni 360 giornate lavorative effettuate.

ALLEGATO 3/*a*

TABELLA DI DESCRIZIONE PER IL CONTROLLO DEGLI ERRORI

CERTIFICATI DI CONTO CONSUNTIVO

AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI

- Controllo errori dati finanziari -

Quadro 2 - Entrate

Descrizione controlli (colonne A - B - C)

001 campo 1109 = 1101 + 1102
002 campo 1209 = 1201 + 1202
003 campo 1999 = 1109 + 1209 + 1309

004 campo 2109 = 2121 + 2122 + 2123 + 2124
005 campo 2209 = 2211 + 2221 + 2231
006 campo 2999 = 2109 + 2209 + 2309

007 campo 3109 = 3101 + 3102 + 3103 + 3104
008 campo 3999 = 3109 + 3209 + 3309 + 3409 + 3509 + 3609

009 campo 4109 = 4111 + 4112 + 4113 + 4114 + 4115 + 4121
010 campo 4209 = 4211 + 4221 + 4261 + 4271 + 4281
011 campo 4309 = 4371 + 4391 + 4381
012 campo 4999 = 4109 + 4209 + 4309

013 campo 5999 = 5109 + 5209

014 campo 6999 = 6001 + 6002 + 6003

015 campo 9999 = 1999 + 2999 + 3999 + 4999 + 5999 + 6999

Quadro 3 - Spese

Descrizione controlli (colonne A - B - C)

016 campo 1001 = 1101 + 1211 + 1221 + 1231 + 1241 + 1311 + 1341 + A1361 + 1391 + 1421 + 1501 + 1601 + 1711 + 1731
017 campo 1002 = 1102 + 1212 + 1222 + 1342 + A1362 + 1392 + 1422 + 1502
018 campo 1003 = 1103 + 1213 + 1223 + 1313 + 1343 + 1353 + A1363 + 1373 + 1383 + 1393 + 1423 + 1503 + 1603
019 campo 1004 = 1104 + 1214 + 1224 + 1344 + A1364 + 1374 + 1384 + 1394 + 1424 + 1504
020 campo 1005 = 1105 + 1215 + 1225 + 1345 + A1365 + 1375 + 1385 + 1395 + 1425 + 1505 + 1605
021 campo 1006 = 1416 + 1426 + 1506 + 1606 + 1746

022 campo 1999 = 1001 + 1002 + 1003 + 1004 + 1005 + 1006

023 campo 2001 = 2101 + 2211 + 2221 + 2701
024 campo 2002 = 2102 + 2202 + 2312 + 2342
025 campo 2003 = 2103 + 2203 + 2343 + 2363 + 2393 + 2413
026 campo 2004 = 2104 + 2204 + 2314 + 2344 + 2384 + 2414
027 campo 2005 = 2105 + 2205 + 2345 + 2365 + 2385 + 2415 + 2425
028 campo 2006 = 2106 + 2536 + 2546
029 campo 2999 = 2001 + 2002 + 2003 + 2004 + 2005 + 2006

030 campo 3999 = 3100 + 3200
031 campo 4999 = 4001 + 4002 + 4003

032 campo 9999 = 1999 + 2999 + 3999 + 4999

Quadro 4 - Analisi spese per rubriche

Descrizione controlli (colonna A - B - C - D)

033 campo 0100 = 0101 + 0102 + 0103 + 0104 + 0105 + 0106
034 campo 0200 = 0201 + 0202 + 0203 + 0204 + 0205
035 campo 0300 = 0301 + 0302 + 0303 + 0304 + 0305 + 0306 + 0307
036 campo 0400 = 0401 + 0402 + 0403
037 campo 0500 = 0501 + 0502 + 0503
038 campo 0999 = 0100 + 0200 + 0300 + 0400 + 0500 + 0600

039 valore campo 1201 < 0201
040 valore campo 1303 < 0303
041 valore campo 1304 < 0304
042 valore campo 1305 < 0305
043 valore campo 1306 < 0306
044 valore campo 1501 < 0501

Quadro 5 - Analisi spese personale dipendente

Descrizione controlli (colonna A - B - C)

045 campo 0109 = 0101 + 0102 + 0103 + 0104 + 0105

Quadro 6 - Accensione e rimborso prestiti per ente erogatore

Descrizione controlli (colonna A - B - C- D)

046 campo 0099 = 0010 + 0020 + 0031 + 0040 + 0050 + 0060 + 0030 + 0070 + 0080 +
0090

Quadro 7 - Risultati differenziali della gestione

Descrizione controlli (colonna A - B - C)

047 campo 003 = 001 - 002 (se > 0)
048 campo 004 = 001 - 002 (se < 0)

049 campo 008 = 005 - 006 - 007 (se > 0)
050 campo 009 = 005 - 006 - 007 (se < 0)

051 campo 012 = 010 - 011 (se > 0)
052 campo 013 = 010 - 011 (se < 0)

053 campo 016 = 014 - 015 (se > 0)
054 campo 017 = 014 - 015 (se < 0)

055 campo 020 = 019 - 018 (se < 0), altrimenti = 0

Quadro 8 - Riassuntivo della gestione finanziaria

Descrizione controlli (colonna A - B - C)

056 campo 001C = 001A + 001B
057 campo 002C = 002A + 002B
058 campo 003C = 001C - 002C
059 campo 005C = 005A + 005B
060 campo 006C = 003C + 004C + 005C
061 campo 007C = 007A + 007B
062 campo 008C = 006C - 007C
063 campo 010C = 008C - 009C

Quadro 12 - Gestione dei residui attivi

Descrizione controlli (colonna A - B - C - D)

064 campo 0199 = 0001 + 0002 + 0003
065 campo 0299 = 0199 + 0004 + 0005 + 0006
066 campo 0999 = 0299 + 0007

Quadro 13 - Gestione dei residui passivi

Descrizione controlli (colonna A - B - C - D)

067 campo 0999 = 0001 + 0002 + 0003 + 0004

Quadro 14 - Debiti fuori bilancio

Descrizione controlli (colonna A - B)

068 campo 999 = 001 + 002 + 003 + 004 + 005 + 006 + 007

Quadro 2 - Descrizione controlli incrociati

Descrizione controlli (colonna A)

Quadro 2		Quadro 6
069 campo 5999A		= campo 0099A
070 campo 5999B + 5999C		= campo 0099B
Quadro 2		**Quadro 7**
(colonna A - B - C)		(colonna A - B - C)
071 campo 1999 + 2999 + 3999		= campo 001
072 campo 1999 + 2999 + 3999		= campo 005
073 campo 1999 + 2999 + 3999 + 4999		= campo 010
074 campo 1999 + 2999 + 3999 + 4999		= campo 014
075 campo 1999 + 2999 + 3999 + 4999 + 6999		= campo 019
Quadro 2		**Quadro 8**
076 campo 9999B		= campo 001B
Quadro 2	**Quadro 12**	**Quadro 8**
077 campo 9999C +	campo 007A	= campo 001A
Quadro 2		**Quadro 12**
078 campo 9999B		= campo 0299C

Quadro 3 - Descrizione controlli incrociati

Quadro 3		Quadro 4
079 campo 1001A	=	campo 0100A
080 campo 1001B + 1001C	=	campo 0100B
081 campo 1002A	=	campo 0200A
082 campo 1002B + 1002C	=	campo 0200B
083 campo 1003A	=	campo 0300A
084 campo 1003B + 1003C	=	campo 0300B
085 campo 1004A	=	campo 0400A
086 campo 1004B + 1004C	=	campo 0400B

```
087 campo 1C05A               =          campo 0500A
088 campo 1005B + 1005C       =          campo 0500B
089 campo 1006A               =          campo 0600A
090 campo 1006B + 1006C       =          campo 0600B
091 campo 1999A               =          campo 0999A
092 campo 1999B + 1999C       =          campo 0999B

093 campo 2001A               =          campo 0100C
094 campo 2001B + 2001C       =          campo 0100D
095 campo 2002A               =          campo 0200C
096 campo 2002B + 2002C       =          campo 0200D
097 campo 2003A               =          campo 0300C
098 campo 2003B + 2003C       =          campo 0300D
099 campo 2004A               =          campo 0400C
100 campo 2004B + 2004C       =          campo 0400D
101 campo 2005A               =          campo 0500C
102 campo 2005B + 2005C       =          campo 0500D
103 campo 2006A               =          campo 0600C
104 campo 2006B + 2006C       =          campo 0600D
105 campo 2999A               =          campo 0999C
106 campo 2999B + 2999C       =          campo 0999D

    Quadro 3                              Quadro 5
    (A-B-C)                                (A-B-C)

107 campo 1101 + 1102 + 1103 + 1104 + 1105   =   campo 0109

    Quadro 3                              Quadro 6

108 campo 3999A               =           campo 0099C
109 campo 3999B + 3999C       =           campo 0099D

    Quadro 3                              Quadro 7
    (A-B-C)                                (A-B-C)

110 campo 1999                =           campo 002
111 campo 1999 + 2999         =           campo 011
112 campo 9999                =           campo 018

    Quadro 3                              Quadro 8

113 campo 9999B               =           campo 002B
114 campo 9999C               =           campo 002A

    Quadro 3                              Quadro 13

115 campo 9999C               =           campo 0999C
```

Quadro 12 - Descrizione controlli incrociati

Quadro 12		Quadro 8
116 campo 0999D	=	campo 005A

Quadro 13 - Descrizione controlli incrociati

Quadro 13		Quadro 8
117 campo 0999D	=	campo 007A

ALLEGATO 3/*b*

TABELLA DI DESCRIZIONE PER IL CONTROLLO DEGLI ERRORI

CERTIFICATI DI CONTO CONSUNTIVO

C O M U N I

- Controllo errori dati finanziari -

Quadro 3 - Entrate

Descrizione controlli (colonne A - B - C)

001 campo 1109 = 1111 + 1121 + 1122 + 1123 + 1124 + 1125 + 1126
002 campo 1209 = 1201 + 1202 + 1203
003 campo 1309 = 1301 + 1302 + 1303 + 1304
004 campo 1999 = 1109 + 1209 + 1309

005 campo 2109 = 2121 + 2122 + 2123 + 2124
006 campo 2209 = 2211 + 2221 + 2231
007 campo 2999 = 2109 + 2209 + 2309

008 campo 3109 = 3101 + 3102 + 3103 + 3104
009 campo 3509 = 3501 + 3502
010 campo 3999 = 3109 + 3209 + 3309 + 3409 + 3509 + 3609

011 campo 4109 = 4111 + 4112 + 4113 + 4114 + 4115 + 4121
012 campo 4209 = 4211 + 4221 + 4231 + 4261 + 4271 + 4281 + 4291
013 campo 4309 = 4371 + 4391 + 4381
014 campo 4999 = 4109 + 4209 + 4309

015 campo 5999 = 5109 + 5209

016 campo 6999 = 6001 + 6002 + 6003

017 campo 9999 = 1999 + 2999 + 3999 + 4999 + 5999 + 6999

Quadro 4 - Spese

Descrizione controlli (colonne A - B - C)

018 campo 1001 = 1101 + 1211 + 1221 + 1231 + 1241 + 1311 + 1341 + 1361 + 1371 +
1421 + 1501 + 1711 + 1731
019 campo 1002 = 1102 + 1212 + 1222 + 1342 + 1422 + 1502
020 campo 1003 = 1103 + 1213 + 1223 + 1393 + 1423 + 1503
021 campo 1004 = 1104 + 1214 + 1224 + 1314 + 1364 + 1394 + 1424 + 1504
022 campo 1005 = 1105 + 1215 + 1225 + 1395 + 1425 + 1505
023 campo 1006 = 1106 + 1216 + 1226 + 1316 + 1336 + 1346 + 1356 + A1366 +
1376 + 1386 + 1396 + 1426 + 1506

024 campo 1007 = 1107 + 1217 + 1227 + 1317 + 1347 + A1367 + 1377 + 1387 +
1397 + 1427 + 1507
025 campo 1008 = 1108 + 1218 + 1228 + 1318 + 1348 + A1368 + 1378 + 1388 +
1398 + 1428 + 1528
026 campo 1009 = 1109 + 1419 + 1429 + 1509 + 1609 + 1749
027 campo 1999 = 1001 + 1002 + 1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008 + 1009

028 campo 2001 = 2101 + 2211 + 2221 + 2701
029 campo 2002 = 2102 + 2202
030 campo 2003 = 2103 + 2203
031 campo 2004 = 2104 + 2204 + 2314
032 campo 2005 = 2105 + 2395
033 campo 2006 = 2106 + 2206 + 2396 + 2416
034 campo 2007 = 2107 + 2207 + 2317 + 2387 + 2417
035 campo 2008 = 2108 + 2208 + 2388 + 2418 + 2428
036 campo 2009 = 2109 + 2539 + 2549
037 campo 2999 = 2001 + 2002 + 2003 + 2004 + 2005 + 2006 + 2007 + 2008 + 2009

038 campo 3999 = 3100 + 3200

039 campo 4999 = 4001 + 4002 + 4003

040 campo 9999 = 1999 + 2999 + 3999 + 4999

Quadro 5 - Analisi spese per rubriche

Descrizione controlli (colonna A - B - C - D)

041 campo 0100 = 0101 + 0102 + 0103 + 0104 + 0105 + 0106 + 0107 + 0108
042 campo 0200 = 0201 + 0202
043 campo 0300 = 0301 + 0302 + 0303 + 0304
044 campo 0400 = 0401 + 0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409
045 campo 0500 = 0501
046 campo 0600 = 0601 + 0602 + 0603 + 0604 + 0605 + 0606 + 0607 + 0608 + 0609 +
0610 + 0611 + 0612 + 0613 + 0614 + 0615 + 0616
047 campo 0700 = 0701 + 0702 + 0703
048 campo 0800 = 0801 + 0802 + 0803 + 0804 + 0805 + 0806
049 campo 0999 = 0100 + 0200 + 0300 + 0400 + 0500 + 0600 + 0700 + 0800 + 0900

050 valore campo 1402 < 0402
051 valore campo 1403 < 0403
052 valore campo 1603 < 0603
053 valore campo 1606 < 0606
054 valore campo 1609 < 0609
055 valore campo 1611 < 0611
056 valore campo 1615 < 0615
057 valore campo 1805 < 0805

Quadro 6 - Analisi spese personale dipendente

Descrizione controlli (colonna A - B - C)

058 campo 0109 = 0101 + 0102 + 0103 + 0104 + 0105

Quadro 7 - Rimborso prestiti per ente erogatore

Descrizione controlli (colonna A - B - C - D)

059 campo 0099 = 0010 + 0011 + 0020 + 0031 + 0040 + 0050 + 0060 + 0030 + 0070 + 0080 + 0090

Quadro 8 - Risultati differenziali della gestione

Descrizione controlli (colonna A - B - C)

060 campo 003 = 001 - 002 (se > 0)
061 campo 004 = 001 - 002 (se < 0)

062 campo 008 = 005 - 006 - 007 (se > 0)
063 campo 009 = 005 - 006 - 007 (se < 0)

064 campo 012 = 010 - 011 (se > 0)
065 campo 013 = 010 - 011 (se < 0)

066 campo 016 = 014 - 015 (se > 0)
067 campo 017 = 014 - 015 (se < 0)

068 campo 020 = 019 - 018 (se < 0), altrimenti = 0

Quadro 9 - Riassuntivo della gestione finanziaria

Descrizione controlli (colonna A - B - C)

069 campo 001C = 001A + 001B
070 campo 002C = 002A + 002B
071 campo 003C = 001C - 002C
072 campo 005C = 005A + 005B
073 campo 006C = 003C + 004C + 005C
074 campo 007C = 007A + 007B
075 campo 008C = 006C - 007C
076 campo 010C = 008C + 009C

Quadro 13 - Gestione dei residui attivi

Descrizione controlli (colonna A - B - C - D)

077 campo 0199 = 0001 + 0002 + 0003
078 campo 0299 = 0199 + 0004 + 0005 + 0006
079 campo 0999 = 0299 + 0007

Quadro 14 - Gestione dei residui passivi

Descrizione controlli (colonna A - B - C - D)

080 campo 0999 = 0001 + 0002 + 0003 + 0004

Quadro 15 - Gestione dei fondi vincolanti per l'edificabilità dei suoli

Descrizione controlli (colonna A)

081 campo 199 = 101 + 102
082 campo 299 = 201 + 202 + 203
083 campo 399 = 000 + 199 - 299

Quadro 16 - Debiti fuori bilancio

Descrizione controlli (colonna A - B)

084 campo 999 = 001 + 002 + 003 + 004 + 005 + 006 + 007 + 008 + 009

Quadro 3 - Descrizione controlli incrociati

Quadro 3	Quadro 7
085 campo 5999A	= campo 0099A
086 campo 5999B + 5999C	= campo 0099B

Quadro 3	Quadro 8
(colonna A - B - C)	(colonna A - B - C)
087 campo 1999 + 2999 + 3999	= campo 001
088 campo 1999 + 2999 + 3999	= campo 005
089 campo 1999 + 2999 + 3999 + 4999	= campo 010
090 campo 1999 + 2999 + 3999 + 4999	= campo 014
091 campo 1999 + 2999 + 3999 + 4999 + 6999	= campo 019

Quadro 3		Quadro 9
092 campo 9999B		= campo 001B
Quadro 3	Quadro 13	Quadro 9
093 campo 9999C +	campo 007A	= campo 001A
Quadro 3		Quadro 13
094 campo 9999B		= campo 0299C

Quadro 4 - Descrizione controlli incrociati

Quadro 4		Quadro 5
095 campo 1001A	=	campo 0100A
096 campo 1001B + 1001C	=	campo 0100B
097 campo 1002A	=	campo 0200A
098 campo 1002B + 1002C	=	campo 0200B
099 campo 1003A	=	campo 0300A
100 campo 1003B + 1003C	=	campo 0300B
101 campo 1004A	=	campo 0400A
102 campo 1004B + 1004C	=	campo 0400B
103 campo 1005A	=	campo 0500A
104 campo 1005B + 1005C	=	campo 0500B
105 campo 1006A	=	campo 0600A
106 campo 1006B + 1006C	=	campo 0600B
107 campo 1007A	=	campo 0700A
108 campo 1007B + 1007C	=	campo 0700B
109 campo 1008A	=	campo 0800A
110 campo 1008B + 1008C	=	campo 0800B
111 campo 1009A	=	campo 0900A
112 campo 1009B + 1009C	=	campo 0900B
113 campo 1999A	=	campo 0999A
114 campo 1999B + 1999C	=	campo 0999B
115 campo 2001A	=	campo 0100C
116 campo 2001B + 2001C	=	campo 0100D
117 campo 2002A	=	campo 0200C
118 campo 2002B + 2002C	=	campo 0200D
119 campo 2003A	=	campo 0300C
120 campo 2003B + 2003C	=	campo 0300D
121 campo 2004A	=	campo 0400C
122 campo 2004B + 2004C	=	campo 0400D
123 campo 2005A	=	campo 0500C
124 campo 2005B + 2005C	=	campo 0500D
125 campo 2006A	=	campo 0600C
126 campo 2006B + 2006C	=	campo 0600D
127 campo 2007A	=	campo 0700C
128 campo 2007B + 2007C	=	campo 0700D
129 campo 2008A	=	campo 0800C
130 campo 2008B + 2008C	=	campo 0800D

131 campo 2009A	=	campo 0900C
132 campo 2009B + 2009C	=	campo 0900D
133 campo 2999A	=	campo 0999C
134 campo 2999B + 2999C	=	campo 0999D

Quadro 4 (A-B-C)		Quadro 6 (A-B-C)
135 campo 1101 + 1102 + 1103 + 1104 + 1105 + 1106 + 1107 + 1108 + 1109	=	campo 0109

Quadro 4		Quadro 7
136 campo 399A	=	campo 0099C
137 campo 399B + 399C	=	campo 0099D

Quadro 4 (A-B-C)		Quadro 8 (A-B-C)
138 campo 1999	=	campo 002
139 campo 1999 + 2999	=	campo 011
140 campo 9999	=	campo 018

Quadro 4		Quadro 9
141 campo 9999B	=	campo 002B
142 campo 9999C	=	campo 002A

Quadro 4		Quadro 14
143 campo 9999C	=	campo 0999C

Quadro 13 - Descrizione controlli incrociati

Quadro 13		Quadro 9
144 campo 0999D	=	campo 0005A

Quadro 14 - Descrizione controlli incrociati

Quadro 14		Quadro 9
145 campo 0999D	=	campo 0007A

ALLEGATO 4

VALORI DI CONTROLLO DEI DATI DEI QUADRI 17 10 19 DEL CONTO CONSUNTIVO

SERVIZIO :SEGRETERIA COMUNALE
DATO :ADDETTI DI RUOLO
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 17 CODICE 002

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	4
1000-2.999	0	6
3.000-9.999	0	14
10000-59.999	0	39
60.000-249.999	2	110
OLTRE 250.000	11	1.231

SERVIZIO :CENTRO ELETTRONICO
DATO :ADDETTI DI RUOLO
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 17 CODICE 009

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	3
1000-2.999	0	4
3.000-9.999	0	4
10000-59.999	0	16
60.000-249.999	1	55
OLTRE 250.000	10	629

SERVIZIO :SERVIZI TECNICI
DATO :ADDETTI DI RUOLO
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 17 CODICE 020

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	3
1000-2.999	0	4
3.000-9.999	0	14
10000-59.999	1	79
60.000-249.999	7	327
OLTRE 250.000	22	3.797

SERVIZIO :ANAGRAFE E STATO CIVILE
DATO :ADDETTI DI RUOLO
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 17 CODICE 024

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	3
1000-2.999	0	4
3.000-9.999	0	9
10000-59.999	1	54
60.000-249.999	4	317
OLTRE 250.000	10	1.810

SERVIZIO :SERVIZIO STATISTICO
DATO :ADDETTI DI RUOLO
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 17 CODICE 029

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	2
1000-2.999	0	2
3.000-9.999	0	2
10000-59.999	0	6
60.000-249.999	0	32
OLTRE 250.000	2	422

SERVIZIO :SERVIZIO TRIBUTI
DATO :ADDETTI DI RUOLO
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 17 CODICE 033

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	2
1000-2.999	0	3
3.000-9.999	0	3
10000-59.999	0	16
60.000-249.999	1	65
OLTRE 250.000	4	772

SERVIZIO :CARCERE MANDAMENTALE
DATO :ADDETTI DI RUOLO
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 17 CODICE 038

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	4
1000-2.999	0	7
3.000-9.999	0	7
10000-59.999	0	12
60.000-249.999	5	47
OLTRE 250.000	19	557

SERVIZIO :GIUDICE CONCILIATORE
DATO :ADDETTI DI RUOLO
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 17 CODICE 043

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	3
1000-2.999	0	3
3.000-9.999	0	3
10000-59.999	0	5
60.000-249.999	0	24
OLTRE 250.000	1	160

VALORI DI CONTROLLO DEI DATI DEI QUADRI 17 18 19 DEL CONTO CONSUNTIVO

SERVIZIO :POLIZIA LOCALE
DATO :ADDETTI DI RUOLO
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 17 CODICE 047

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	3
1000 2.999	0	5
3.000-9.999	0	10
10000-59.999	2	143
60.000-249.999	30	794
OLTRE-250.000	91	11.178

SERVIZIO :SCUOLA MATERNA COMUNALE
DATO :ADDETTI DI RUOLO
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 17 CODICE 053

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	4
1000-2.999	0	7
3.000-9.999	0	14
10000 59.999	0	104
60.000 249.999	9	773
OLTRE 250.000	28	4.807

SERVIZIO :SCUOLA MATERNA COMUNALE
DATO :SCUOLE
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 17 CODICE 056

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	2
1000 2.999	0	4
3.000 9.999	0	12
10000-59.999	0	12
60.000-249.999	0	45
OLTRE-250.000	4	783

SERVIZIO :SCUOLA MATERNA COMUNALE
DATO :SEZIONI
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 17 CODICE 057

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	3
1000-2.999	0	6
3.000-9.999	0	20
10000 59.999	0	35
60.000-249.999	2	145
OLTRE-250.000	13	2.570

SERVIZIO :SCUOLA MATERNA COMUNALE
DATO :ALUNNI ISCRITTI
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 17 CODICE 058

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	49
1000-2.999	3	145
3.000-9.999	10	482
10000-59.999	10	846
60.000-249.999	57	3.525
OLTRE-250.000	327	63.074

SERVIZIO :SCUOLA MATERNA COMUNALE
DATO :INSEGNANTI
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 17 CODICE 059

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	3
1000 2.999	0	7
3.000-9.999	0	23
10000 59.999	0	57
60.000-249.999	3	236
OLTRE-250.000	24	4.016

SERVIZIO :SCUOLA MATERNA STATALE
DATO :ADDETTI DI RUOLO
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 17 CODICE 063

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	3
1000 2.999	0	4
3.000-9.999	0	10
10000-59.999	0	43
60.000-249.999	1	142
OLTRE-250.000	15	2.420

SERVIZIO :SCUOLA MATERNA STATALE
DATO :SCUOLE
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 17 CODICE 066

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	2
1000 2.999	0	4
3.000-9.999	0	13
10000-59.999	0	29
60.000-249.999	2	117
OLTRE-250.000	3	656

VALORI DI CONTROLLO DEI DATI DEI QUADRI 17 18 19 DEL CONTO CONSUNTIVO

SERVIZIO :SCUOLA MATERNA STATALE
DATO :SEZIONI
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 17 CODICE 067

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	3
1000 2.999	0	7
3.000 9.999	0	32
10000 59.999	1	96
60.000-249.999	7	398
OLTRE-250.000	14	2.710

SERVIZIO :SCUOLA MATERNA STATALE
DATO :ALUNNI ISCRITTI
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 17 CODICE 068

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	48
1000-2.999	4	143
3.000-9.999	12	474
10000-59.999	30	2.514
60.000-249.999	185	10.473
ULTRE-250.000	340	65.273

SERVIZIO :SCUOLA MATERNA STATALE
DATO :INSEGNANTI
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 17 CODICE 069

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	5
1000-2.999	0	13
3.000-9.999	1	43
10000-59.999	2	193
60.000-249.999	14	801
OLTRE-250.000	24	4.272

SERVIZIO :ISTRUZIONE PRIMARIA
DATO :ADDETTI DI RUOLO
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 17 CODICE 073

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	3
1000 2.999	0	7
3.000 9.999	0	23
10000-59.999	2	163
60.000-249.999	11	1.003
OLTRE 250.000	131	10.046

SERVIZIO :ISTRUZIONE PRIMARIA
DATO :SCUOLE
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 17 CODICE 076

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	2
1000 2.999	0	6
3.000-9.999	0	18
10000 59.999	0	45
60.000-249.999	3	184
OLTRE 250.000	9	1.569

SERVIZIO :ISTRUZIONE PRIMARIA
DATO :SEZIONI
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 17 CODICE 077

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	9
1000 2.999	0	25
3.000-9.999	1	82
10000 59.999	21	322
60.000-249.999	127	1.341
OLTRE 250.000	367	14.593

SERVIZIO :ISTRUZIONE PRIMARIA
DATO :ALUNNI ISCRITTI
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 17 CODICE 078

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	96
1000 2.999	28	286
3.000-9.999	84	953
10000-59.999	299	6.357
60.000-249.999	1.796	26.485
ULTRE 250.000	5.607	261.065

SERVIZIO :ISTRUZIONE PRIMARIA
DATO :INSEGNANTI
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 17 CODICE 079

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	9
1000 2.999	2	25
3.000-9.999	6	83
10000 59.999	26	390
60.000-249.999	161	1.621
OLTRE 250.000	732	16.768

VALORI DI CONTROLLO DEI DATI DEI QUADRI 17 18 19 DEL CONTO CONSUNTIVO

SERVIZIO :ISTRUZIONE MEDIA INFERIORE
DATO :ADDETTI DI RUOLO
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 17 CODICE 003

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	3
1000 2.999	0	3
3.000-9.999	0	3
10000 59.999	0	12
60.000-249.999	0	39
OLTRE-250.000	14	3.345

SERVIZIO :ISTRUZIONE MEDIA INFERIORE
DATO :SCUOLE
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 17 CODICE 086

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	1
1000 2.999	0	3
3.000-9.999	0	8
10000 59.999	0	12
60.000 249.999	2	47
OLTRE-250.000	13	482

SERVIZIO :ISTRUZIONE MEDIA INFERIORE
DATO :SEZIONI
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 17 CODICE 007

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	4
1000-2.999	0	12
3.000-9.999	0	40
10000 59.999	3	241
60.000-249.999	19	1.001
OLTRE 250.000	339	7.962

SERVIZIO :ISTRUZIONE MEDIA INFERIORE
DATO :ALUNNI ISCRITTI
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 17 CODICE 008

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	70
1000 2.999	25	208
3.000-9.999	74	693
10000 59.999	303	4.246
60.000 249.999	1.821	17.609
OLTRE 250.000	6.873	103.742

SERVIZIO :ISTRUZIONE MEDIA INFERIORE
DATO :INSEGNANTI
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 17 CODICE 089

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	11
1000 2.999	2	33
3.000-9.999	7	109
10000 59.999	32	457
60.000-249.999	197	1.902
OLTRE 250.000	676	20.135

SERVIZIO :ISTRUZIONE MEDIA SUPERIORE
DATO :ADDETTI DI RUOLO
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 17 CODICE 093

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	2
1000 2.999	0	6
3.000-9.999	0	6
10000 59.999	0	13
60.000-249.999	0	37
OLTRE 250.000	1	281

SERVIZIO :ISTRUZIONE MEDIA SUPERIORE
DATO :SCUOLE
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 17 CODICE 096

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	1
1000-2.999	0	2
3.000-9.999	0	6
10000-59.999	0	18
60.000-249.999	1	73
OLTRE 250.000	3	590

SERVIZIO :ISTRUZIONE MEDIA SUPERIORE
DATO :SEZIONI
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 17 CODICE 097

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	3
1000 2.999	0	8
3.000-9.999	0	24
10000-59.999	2	215
60.000-249.999	12	695
OLTRE 250.000	94	17.153

VALORI DI CONTROLLO DEI DATI DEI QUADRI 17 10 19 DEL CONTO CONSUNTIVO

SERVIZIO :ISTRUZIONE MEDIA SUPERIORE
DATO :ALUNNI ISCRITTI
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 17 CODICE 098

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	73
1000-2.999	4	218
3.000-9.999	14	724
10000 59.999	60	5.747
60.000-249.999	364	23.944
OLTRE 250.000	2.228	305.023

SERVIZIO :ISTRUZIONE MEDIA SUPERIORE
DATO :INSEGNANTI
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 17 CODICE 099

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	12
1000-2.999	0	34
3.000-9.999	2	111
10000 59.999	6	626
60.000-249.999	41	2.605
OLTRE 250.000	226	43.118

SERVIZIO :TRASPORTO SCOLASTICO
DATO :ADDETTI DI RUOLO
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 17 CODICE 104

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	2
1000-2.999	0	3
3.000-9.999	0	6
10000-59.999	0	10
60.000-249.999	0	50
OLTRE 250.000	5	1.063

SERVIZIO :TRASPORTO SCOLASTICO
DATO :ALUNNI AVENTI DIRITTO
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 17 CODICE 107

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	81
1000-2.999	5	241
3.000-9.999	17	803
10000-59.999	32	2.983
60.000-249.999	194	12.426
OLTRE 250.000	244	47.506

SERVIZIO :REFEZIONE SCOLASTICA
DATO :ADDETTI DI RUOLO
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 17 CODICE 112

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	3
1000-2.999	0	5
3.000 9.999	0	9
10000 59.999	0	45
60.000-249.999	2	391
OLTRE-250.000	54	2.045

SERVIZIO :REFEZIONE SCOLASTICA
DATO :ALUNNI AVENTI DIRITTO
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 17 CODICE 115

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	68
1000 2.999	5	204
3.000-9.999	15	679
10000 59.999	41	3.470
60.000-249.999	247	14.490
OLTRE-250.000	881	131.991

SERVIZIO :REFEZIONE SCOLASTICA
DATO :REFEZ.EROGATE NELL'ANNO
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 17 CODICE 116

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	155
1000-2.999	7	465
3.000-9.999	23	1.547
10000-59.999	33	4.478
60.000-249.999	203	18.656
OLTRE-250.000	2.266	736.300

SERVIZIO :SERVIZI INERENTI ABITAZIONI
DATO :ADDETTI DI RUOLO
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 17 CODICE 121

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	4
1000 2.999	0	4
3.000 9.999	0	4
10000 59.999	0	6
60.000-249.999	0	47
OLTRE-250.000	5	412

VALORI DI CONTROLLO DEI DATI DEI QUADRI 17 18 19 DEL CONTO CONSUNTIVO

SERVIZIO :SERVIZI INERENTI ABITAZIONI
DATO :ALLOGGI COMUN.PER LOCAZ.
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 17 CODICE 124

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	7
1000-2.999	0	20
3.000 9.999	1	64
10000 59.999	2	230
60.000-249.999	12	957
OLTRE 250.000	105	37.928

SERVIZIO :S. NECROSCOPICO E CIMITERIALE
DATO :ADDETTI DI RUOLO
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 17 CODICE 129

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	2
1000 2.999	0	3
3.000-9.999	0	4
10000 59.999	0	25
60.000 249.999	1	113
OLTRE 250.000	7	1.223

SERVIZIO :S. NECROSCOPICO E CIMITERIALE
DATO :CIMITERI
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 17 CODICE 132

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	50
1000-2.999	0	50
3.000 9.999	0	50
10000 59.999	0	50
60.000-249.999	0	50
OLTRE 250.000	0	50

SERVIZIO :SERVIZIO FOGNATURE
DATO :ADDETTI DI RUOLO
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 17 CODICE 137

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	2
1000 2.999	0	3
3.000-9.999	0	3
10000 59.999	0	12
60.000 249.999	0	36
OLTRE 250.000	2	357

SERVIZIO :SERVIZIO FOGNATURE
DATO :LUNGH.RETE FOGNARIA
UNITA'RILEVATE :CHILOMETRI(Km)
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 17 CODICE 140

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	9
1000 2.999	0	27
3.000 9.999	1	80
10000-59.999	3	257
60.000 249.999	17	1.067
OLTRE 250.000	70	11.840

SERVIZIO :SERVIZIO DEPURAZIONE
DATO :ADDETTI DI RUOLO
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 17 CODICE 145

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	2
1000 2.999	0	3
3.000 9.999	0	3
10000 59.999	0	10
60.000 249.999	0	62
OLTRE 250.000	3	499

SERVIZIO :SERVIZIO DEPURAZIONE
DATO :IMPIANTI DEPURAZIONE
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 17 CODICE 148

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	50
1000-2.999	0	50
3.000-9.999	0	50
10000-59.999	0	50
60.000-249.999	0	50
OLTRE 250.000	0	50

SERVIZIO :SERVIZIO DEPURAZIONE
DATO :ACQ.DEPURATA USO CIVILE
UNITA'RILEVATE :METRI CUBI(mc)
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 17 CODICE 149

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	70.063
1000 2.999	3.324	236.587
3.000-9.999	9.972	708.622
10000 59.999	43.423	5.981.208
60.000 249.999	260.537	24.921.696
OLTRE 250.000	1.493.729	384.910.584

VALORI DI CONTROLLO DEI DATI DEI QUADRI 17 18 19 DEL CONTO CONSUNTIVO

SERVIZIO :SERVIZIO DEPURAZIONE
DATO :ACQ.DEPURATA USO INDUST.
UNITA'RILEVATE :METRI CUBI(mc)
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 17 CODICE 150

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	11.553
1000-2.999	422	34.658
3.000-9.999	1.260	115.526
10000-59.999	6.004	1.011.056
60.000-249.999	36.025	4.212.730
OLTRE-250.000	270.064	64.570.936

SERVIZIO :SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
DATO :ADDETTI DI RUOLO
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 17 CODICE 155

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	3
1000-2.999	0	8
3.000-9.999	0	26
10000 59.999	2	181
60.000 249.999	12	1.006
OLTRE-250.000	185	13.305

SERVIZIO :SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
DATO :RIFIUTI RACCOLTI
UNITA'RILEVATE :MIGLIAIA DI QUINTALI(q)
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 17 CODICE 158

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	6
1000-2.999	0	16
3.000-9.999	1	51
10000-59.999	11	306
60.000-249.999	67	1.275
OLTRE-250.000	583	14.516

SERVIZIO :SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
DATO :UTENZE
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 17 CODICE 159

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	509
1000-2.999	178	1.526
3.000-9.999	536	5.086
10000-59.999	1.923	26.697
60.000-249.999	11.539	111.237
OLTRE-250.000	49.572	1.704.201

SERVIZIO :SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
DATO :DISCARICA SEMPLICE
UNITA'RILEVATE :PERCENTUALE(%)
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 17 CODICE 160

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	100
1000-2.999	0	100
3.000-9.999	0	100
10000-59.999	0	100
60.000-249.999	0	100
OLTRE 250.000	0	100

SERVIZIO :SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
DATO :DISCARICA CONTROLLATA
UNITA'RILEVATE :PERCENTUALE(%)
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 17 CODICE 161

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	100
1000 2.999	0	100
3.000-9.999	0	100
10000 59.999	0	100
60.000-249.999	0	100
OLTRE 250.000	0	100

SERVIZIO :SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
DATO :INCENERITORE
UNITA'RILEVATE :PERCENTUALE(%)
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 17 CODICE 162

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	100
1000-2.999	0	100
3.000-9.999	0	100
10000-59.999	0	100
60.000-249.999	0	100
OLTRE-250.000	0	100

SERVIZIO :SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
DATO :RICICLAGGIO
UNITA'RILEVATE :PERCENTUALE(%)
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 17 CODICE 163

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	100
1000 2.999	0	100
3.000-9.999	0	100
10000 59.999	0	100
60.000-249.999	0	100
OLTRE 250.000	0	100

VALORI DI CONTROLLO DEI DATI DEI QUADRI 17 18 19 DEL CONTO CONSUNTIVO

SERVIZIO :SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
DATO :ALTRI TIPI
UNITA'RILEVATE :PERCENTUALE(%)
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 17 CODICE 164

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	100
1000-2.999	0	100
3.000-9.999	0	100
10000-59.999	0	100
60.000-249.999	0	100
OLTRE 250.000	0	100

SERVIZIO :PARCHI E GIARDINI
DATO :ADDETTI DI RUOLO
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 17 CODICE 169

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	2
1000 2.999	0	3
3.000-9.999	0	4
10000 59.999	0	24
60.000-249.999	2	104
OLTRE 250.000	14	2.554

SERVIZIO :PARCHI E GIARDINI
DATO :SUPERF.PARCHI GIARDINI
UNITA'RILEVATE :METRI QUADRATI(mq)
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 17 CODICE 172

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	5.015
1000-2.999	236	15.044
3.000-9.999	710	50.147
10000-59.999	1.950	244.534
60.000-249.999	11.749	1.018.091
OLTRE-250.000	170.001	40.332.442

SERVIZIO :MANUT. STRADE COMUN. INTERNE
DATO :ADDETTI DI RUOLO
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 17 CODICE 175

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	3
1000-2.999	0	4
3.000-9.999	0	6
10000 59.999	0	24
60.000 249.999	1	131
OLTRE 250.000	5	1.030

SERVIZIO :MANUT.STRADE COMUN. ESTERNE
DATO :ADDETTI DI RUOLO
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 17 CODICE 180

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	3
1000-2.999	0	4
3.000-9.999	0	6
10000-59.999	0	31
60.000-249.999	1	126
OLTRE-250.000	3	126

SERVIZIO :ILLUMINAZIONE PUBBLICA
DATO :ADDETTI DI RUOLO
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 17 CODICE 185

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	2
1000 2.999	0	3
3.000-9.999	0	4
10000-59.999	0	12
60.000-249.999	1	22
OLTRE 250.000	18	797

SERVIZIO :SER. AFFISSIONI E PUBBLICITA'
DATO :ADDETTI DI RUOLO
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 17 CODICE 190

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	2
1000-2.999	0	2
3.000-9.999	0	3
10000-59.999	0	12
60.000-249.999	0	32
OLTRE 250.000	3	347

SERVIZIO :COLONIE,SOGG.STAG.,STAB.TERM.
DATO :ADDETTI DI RUOLO
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 17 CODICE 197

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	0
1000 2.999	0	8
3.000-9.999	0	8
10000 59.999	0	8
60.000 249.999	0	9
OLTRE 250.000	5	949

VALORI DI CONTROLLO DEI DATI DEI QUADRI 17 18 19 DEL CONTO CONSUNTIVO

SERVIZIO :COLONIE,SOGG.STAG.,STAB.TERM.
DATO :COLONIE,STABIL.TERMALI
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 17 CODICE 200

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1 999	0	1
1000 2.999	0	3
3.000-9.999	0	10
10000 59.999	0	14
60.000 249.999	0	57
OLTRE 250.000	0	165

SERVIZIO :COLONIE,SOGG.STAG.,STAB.TERM.
DATO :UTENTI
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 17 CODICE 201

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	36
1000 2.999	2	107
3.000-9.999	6	355
10000 59.999	11	1.071
60.000-249.999	71	4.462
OLTRE 250.000	190	35.037

SERVIZIO :CONV.,CAMP.,CASE VAC.,OSTELLI
DATO :ADDETTI DI RUOLO
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 17 CODICE 206

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	10
1000 2.999	0	10
3.000 9.999	0	10
10000 59.999	0	19
60.000 249.999	0	53
OLTRE 250.000	30	886

SERVIZIO :CONV.,CAMP.,CASE VAC.,OSTELLI
DATO :CAMPEGGI
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 17 CODICE 209

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	1
1000-2.999	0	3
3.000-9.999	0	0
10000-59.999	0	0
60.000-249.999	0	33
OLTRE 250.000	0	74

SERVIZIO :CONV.,CAMP.,CASE VAC.,OSTELLI
DATO :CONVITTI,OSTELLI
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 17 CODICE 210

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	1
1000 2.999	0	3
3.000 9.999	0	9
10000 59.999	0	9
60.000 249.999	0	36
OLTRE 250.000	0	117

SERVIZIO :CORSI EXTRA-SCOLASTICI
DATO :ADDETTI DI RUOLO
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 17 CODICE 215

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	4
1000-2.999	0	6
3.000-9.999	0	6
10000 59.999	0	12
60.000-249.999	1	102
OLTRE 250.000	1	102

SERVIZIO :CORSI EXTRA-SCOLASTICI
DATO :ISCRITTI
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 17 CODICE 218

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	52
1000 2.999	3	155
3.000-9.999	9	515
10000-59.999	11	1.089
60.000-249.999	66	4.535
OLTRE 250.000	114	22.087

SERVIZIO :BIBLIOTECHE
DATO :ADDETTI DI RUOLO
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 17 CODICE 222

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	2
1000-2.999	0	3
3.000-9.999	0	3
10000-59.999	0	13
60.000-249.999	1	150
OLTRE 250.000	5	1.021

VALORI DI CONTROLLO DEI DATI DEI QUADRI 17 18 19 DEL CONTO CONSUNTIVO

SERVIZIO :BIBLIOTECHE
DATO :BIBLIOTECHE
UNITA' RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 17 CODICE 225

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	1
1000 2.999	0	3
3.000 9.999	0	8
10000-59.999	0	9
60.000-249.999	0	34
OLTRE 250.000	0	112

SERVIZIO :HOTEL,CASE RIPOSO E/O RICOVERO
DATO :ADDETTI DI RUOLO
UNITA' RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 18 CODICE 005

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	8
1000 2.999	0	13
3.000-9.999	0	23
10000 59.999	1	81
60.000-249.999	3	133
OLTRE-250.000	6	1.231

SERVIZIO :HOTEL,CASE RIPOSO E/O RICOVERO
DATO :ALBERGHI
UNITA' RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 18 CODICE 008

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	2
1000 2.999	0	5
3.000 9.999	0	16
10000 59.999	0	16
60.000-249.999	1	26
OLTRE 250.000	1	58

SERVIZIO :HOTEL,CASE RIPOSO E/O RICOVERO
DATO :POSTI LETTO
UNITA' RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 18 CODICE 009

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	27
1000-2.999	1	80
3.000-9.999	5	266
10000 59.999	5	403
60.000-249.999	27	1.676
OLTRE 250.000	31	5.222

SERVIZIO :HOTEL,CASE RIPOSO E/O RICOVERO
DATO :CASE DI RIPOSO
UNITA' RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 18 CODICE 010

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	1
1000 2.999	0	2
3.000-9.999	0	6
10000 59.999	0	8
60.000 249.999	0	33
OLTRE 250.000	0	77

SERVIZIO :HOTEL,CASE RIPOSO E/O RICOVERO
DATO :CASE DI RICOVERO
UNITA' RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 18 CODICE 011

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	1
1000 2.999	0	2
3.000-9.999	0	6
10000 59.999	0	8
60.000-249.999	0	32
OLTRE-250.000	0	67

SERVIZIO :HOTEL,CASE RIPOSO E/O RICOVERO
DATO :RICOVERATI
UNITA' RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 18 CODICE 012

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	19
1000-2.999	1	56
3.000 9.999	3	185
10000 59.999	4	444
60.000-249.999	20	1.047
OLTRE 250.000	55	10.543

SERVIZIO :ALBERGHI DIURNI E BAGNI PUBBL.
DATO :ADDETTI DI RUOLO
UNITA' RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 18 CODICE 017

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	3
1000-2.999	0	3
3.000-9.999	0	3
10000-59.999	0	6
60.000-249.999	0	7
OLTRE 250.000	1	316

VALORI DI CONTROLLO DEI DATI DEI QUADRI 17 18 19 DEL CONTO CONSUNTIVO

SERVIZIO :ALBERGHI DIURNI E BAGNI PUBBL.
DATO :ALB.DIURNI,BAGNI PUBBL.
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 18 CODICE 020

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	1
1000 2.999	0	2
3.000 9.999	0	6
10000-59.999	0	8
60.000-249.999	0	30
OLTRE 250.000	0	81

SERVIZIO :ASILI NIDO
DATO :ADDETTI DI RUOLO
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 18 CODICE 025

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	6
1000 2.999	0	11
3.000-9.999	0	20
10000 59.999	1	105
60.000-249.999	7	386
OLTRE-250.000	34	5.924

SERVIZIO :ASILI NIDO
DATO :COMPLESSI
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 18 CODICE 028

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1 999	0	1
1000 2.999	0	1
3.000-9.999	0	3
10000 59.999	0	8
60.000-249.999	0	33
OLTRE-250.000	2	406

SERVIZIO :ASILI NIDO
DATO :BAMBINI ISCRITTI
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 18 CODICE 029

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	9
1000 2.999	0	25
3.000-9.999	2	82
10000 59.999	4	285
60.000-249.999	24	1.185
OLTRE-250.000	96	15.726

SERVIZIO :ASILI NIDO
DATO :ASSISTENTI
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 18 CODICE 030

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	3
1000-2.999	0	5
3.000-9.999	0	14
10000 59.999	0	58
60.000-249.999	4	241
OLTRE 250.000	20	3.670

SERVIZIO :GIARDINI ZOOLOGICI E BOTANICI
DATO :ADDETTI DI RUOLO
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 18 CODICE 035

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	1
1000-2.999	1	2
3.000-9.999	1	4
10000 59.999	2	13
60.000-249.999	2	16
OLTRE 250.000	14	398

SERVIZIO :GIARDINI ZOOLOGICI E BOTANICI
DATO :GIARDINI ZOOLOGICI
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 18 CODICE 030

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	50
1000 2.999	0	50
3.000 9.999	0	50
10000 59.999	0	50
60.000 249.999	0	50
OLTRE-250.000	0	50

SERVIZIO :IMPIANTI SPORTIVI
DATO :ADDETTI DI RUOLO
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 18 CODICE 043

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	2
1000-2.999	0	3
3.000-9.999	0	3
10000 59.999	0	22
60.000-249.999	1	129
OLTRE-250.000	1	203

VALORI DI CONTROLLO DEI DATI DEI QUADRI 17 18 19 DEL CONTO CONSUNTIVO

SERVIZIO : IMPIANTI SPORTIVI
DATO : PISCINE
UNITA' RILEVATE : NUMERO
VOCE CERTIFICATO : QUADRO 18 CODICE 046

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	50
1000-2.999	0	50
3.000-9.999	0	50
10000-59.999	0	50
60.000-249.999	0	50
OLTRE 250.000	0	50

SERVIZIO : IMPIANTI SPORTIVI
DATO : CAMPI TENNIS
UNITA' RILEVATE : NUMERO
VOCE CERTIFICATO : QUADRO 18 CODICE 047

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	50
1000-2.999	0	50
3.000-9.999	0	50
10000-59.999	0	50
60.000-249.999	0	50
OLTRE 250.000	0	50

SERVIZIO : IMPIANTI SPORTIVI
DATO : CAMPI PATTINAGGIO
UNITA' RILEVATE : NUMERO
VOCE CERTIFICATO : QUADRO 18 CODICE 048

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	50
1000-2.999	0	50
3.000-9.999	0	50
10000-59.999	0	50
60.000-249.999	0	50
OLTRE 250.000	0	50

SERVIZIO : IMPIANTI SPORTIVI
DATO : STADI
UNITA' RILEVATE : NUMERO
VOCE CERTIFICATO : QUADRO 18 CODICE 049

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	50
1000-2.999	0	50
3.000-9.999	0	50
10000-59.999	0	50
60.000-249.999	0	50
OLTRE 250.000	0	50

SERVIZIO : IMPIANTI SPORTIVI
DATO : IMPRESE DI RISALITA
UNITA' RILEVATE : NUMERO
VOCE CERTIFICATO : QUADRO 18 CODICE 050

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	50
1000-2.999	0	50
3.000-9.999	0	50
10000-59.999	0	50
60.000-249.999	0	50
OLTRE 250.000	0	50

SERVIZIO : IMPIANTI SPORTIVI
DATO : ALTRI IMP.SPORTIVI
UNITA' RILEVATE : NUMERO
VOCE CERTIFICATO : QUADRO 18 CODICE 051

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	100
1000-2.999	0	100
3.000-9.999	0	100
10000-59.999	0	100
60.000-249.999	0	100
OLTRE 250.000	0	100

SERVIZIO : MATTATOI
DATO : ADDETTI DI RUOLO
UNITA' RILEVATE : NUMERO
VOCE CERTIFICATO : QUADRO 18 CODICE 056

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	2
1000-2.999	0	2
3.000-9.999	0	3
10000-59.999	0	10
60.000-249.999	0	37
OLTRE 250.000	1	210

SERVIZIO : MATTATOI
DATO : MATTATOI
UNITA' RILEVATE : NUMERO
VOCE CERTIFICATO : QUADRO 18 CODICE 059

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	10
1000-2.999	0	10
3.000-9.999	0	10
10000-59.999	0	10
60.000-249.999	0	10
OLTRE 250.000	0	10

VALORI DI CONTROLLO DEI DATI DEI QUADRI 17 18 19 DEL CONTO CONSUNTIVO

SERVIZIO :MATTATOI
DATO :CARNI MACELLATE
UNITA'RILEVATE :QUINTALI(q)
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 18 CODICE 060

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	643
1000 2.999	40	1.927
3.000 9.999	120	6.424
10000-59.999	315	30.687
60.000-249.999	1.892	127.862
OLTRE-250.000	4.938	966.130

SERVIZIO :MENSE
DATO :ADDETTI DI RUOLO
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 18 CODICE 065

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	2
1000 2.999	0	5
3.000-9.999	0	5
10000 59.999	0	10
60.000-249.999	1	56
OLTRE 250.000	1	56

SERVIZIO :MENSE
DATO :MENSE
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 18 CODICE 068

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	1
1000-2.999	0	2
3,000-9.999	0	7
10000 59.999	0	8
60.000-249.999	0	31
OLTRE 250.000	0	67

SERVIZIO :MENSE
DATO :UTENTI
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 18 CODICE 069

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	16
1000 2.999	0	46
3.000-9.999	2	152
10000 59.999	2	207
60.000-249.999	16	1.194
OLTRE 250.000	66	10.804

SERVIZIO :MENSE SCOLASTICHE
DATO :ADDETTI DI RUOLO
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 18 CODICE 074

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	3
1000 2.999	0	5
3.000-9.999	0	11
10000 59.999	0	63
60.000-249.999	2	187
OLTRE 250.000	50	1.883

SERVIZIO :MENSE SCOLASTICHE
DATO :MENSE
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 18 CODICE 077

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	2
1000 2.999	0	5
3.000-9.999	0	14
10000 59.999	0	34
60.000-249.999	2	141
OLTRE 250.000	9	1.939

SERVIZIO :MENSE SCOLASTICHE
DATO :PASTI EROGATI
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 18 CODICE 078

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	7.873
1000 2.999	522	29.617
3.000-9.999	1.566	98.720
10000 59.999	5.072	519.004
60.000 249.999	30.436	2.162.514
OLTRE 250.000	101.940	20.284.719

SERVIZIO :MENSE SCOLASTICHE
DATO :UTENTI(n.alunni)
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 18 CODICE 079

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	64
1000 2.999	4	192
3.000-9.999	14	639
10000 59.999	43	3.706
60.000-249.999	262	15.442
OLTRE 250.000	856	144.107

VALORI DI CONTROLLO DEI DATI DEI QUADRI 17 18 19 DEL CONTO CONSUNTIVO

SERVIZIO :MERCATI E FIERE ATTREZZATE
DATO :ADDETTI DI RUOLO
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 18 CODICE 004

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	2
1000 2.999	0	3
3.000 9.999	0	3
10000 59.999	0	8
60.000 249.999	0	50
OLTRE 250.000	2	370

SERVIZIO :MERCATI E FIERE ATTREZZATE
DATO :MERCATI GENERALI
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 18 CODICE 087

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	50
1000 2.999	0	50
3.000-9.999	0	50
10000 59.999	0	50
60.000-249.999	0	50
OLTRE-250.000	0	50

SERVIZIO :MERCATI E FIERE ATTREZZATE
DATO :MERCATI RIONALI
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 18 CODICE 088

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1 999	0	50
1000 2.999	0	50
3.000-9.999	0	50
10000 59.999	0	50
60.000 249.999	0	50
OLTRE 250.000	0	50

SERVIZIO :MERCATI E FIERE ATTREZZATE
DATO :MERCATI SPECIALIZZ.
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 18 CODICE 089

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	50
1000 2.999	0	50
3.000 9.999	0	50
10000 59.999	0	50
60.000 249.999	0	50
OLTRE 250.000	0	50

SERVIZIO :MERCATI E FIERE ATTREZZATE
DATO :FIERE
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 18 CODICE 090

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	50
1000 2.999	0	50
3.000 9.999	0	50
10000 59.999	0	50
60.000 249.999	0	50
OLTRE-250.000	0	50

SERVIZIO :PARCHEG. CUSTOD. E PARCHIMETRI
DATO :ADDETTI DI RUOLO
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 18 CODICE 095

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	3
1000-2.999	1	3
3.000-9.999	1	16
10000 59.999	1	16
60.000-249.999	1	18
OLTRE-250.000	2	50

SERVIZIO :PARCHEG. CUSTOD. E PARCHIMETRI
DATO :PARCHEGGI CUSTODITI
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 18 CODICE 098

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	1
1000 2.999	0	2
3.000 9.999	0	7
10000-59.999	0	9
60.000-249.999	0	38
OLTRE-250.000	1	394

SERVIZIO :PARCHEG. CUSTOD. E PARCHIMETRI
DATO :PARCHIMETRI
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 18 CODICE 099

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	13
1000 2.999	0	38
3.000 9.999	2	124
10000-59.999	3	349
60.000 249.999	19	1.452
OLTRE 250.000	90	17.506

VALORI DI CONTROLLO DEI DATI DEI QUADRI 17 18 19 DEL CONTO CONSUNTIVO

SERVIZIO :PESA PUBBLICA
DATO :ADDETTI DI RUOLO
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 18 CODICE 104

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	2
1000-2.999	0	3
3.000-9.999	0	3
10000-59.999	0	4
60.000-249.999	0	7
OLTRE-250.000	1	29

SERVIZIO :PESA PUBBLICA
DATO :PESE PUBBLICHE
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 18 CODICE 107

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	10
1000 2.999	0	10
3.000-9.999	0	10
10000-59.999	0	10
60.000-249.999	0	10
OLTRE-250.000	0	10

SERVIZIO :STABILIMENTI BALNEARI
DATO :ADDETTI DI RUOLO
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 18 CODICE 112

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	3
1000-2.999	1	3
3.000-9.999	1	8
10000 59.999	1	8
60.000-249.999	1	37
OLTRE 250.000	1	140

SERVIZIO :STABILIMENTI BALNEARI
DATO :STABIL.BALNEARI
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 18 CODICE 115

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	10
1000-2.999	0	10
3.000-9.999	0	10
10000-59.999	0	10
60.000 249.999	0	10
OLTRE-250.000	0	10

SERVIZIO :APPRODI TURISTICI
DATO :ADDETTI DI RUOLO
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 18 CODICE 120

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	1
1000-2.999	1	3
3.000-9.999	1	9
10000-59.999	1	46
60.000-249.999	19	180
OLTRE-250.000	76	2.251

SERVIZIO :APPRODI TURISTICI
DATO :APPRODI
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 18 CODICE 123

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	10
1000-2.999	0	10
3.000-9.999	0	10
10000 59.999	0	10
60.000-249.999	0	10
OLTRE-250.000	0	10

SERVIZIO :ALTRI SERVIZI TURISTICI
DATO :ADDETTI DI RUOLO
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 18 CODICE 126

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	1
1000 2.999	1	1
3.000 9.999	1	3
10000 59.999	1	16
60.000-249.999	7	63
OLTRE-250.000	21	751

SERVIZIO :ALTRI SERVIZI TURISTICI
DATO :SERVIZI TURISTICI
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 18 CODICE 129

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	10
1000 2.999	0	10
3.000-9.999	0	10
10000 59.999	0	10
60.000-249.999	0	10
OLTRE 250.000	0	10

VALORI DI CONTROLLO DEI DATI DEI QUADRI 17 18 19 DEL CONTO CONSUNTIVO

SERVIZIO :SPURGO POZZI NERI
DATO :ADDETTI DI RUOLO
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 18 CODICE 134

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	2
1000-2.999	1	3
3.000-9.999	1	3
10000 59.999	1	6
60.000-249.999	1	17
OLTRE-250.000	4	93

SERVIZIO :TEATRI, MUSEI E PINACOTECHE
DATO :ADDETTI DI RUOLO
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 18 CODICE 141

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	2
1000 2.999	0	3
3.000 9.999	0	3
10000 59.999	0	15
60.000-249.999	1	134
OLTRE 250.000	12	571

SERVIZIO :TEATRI, MUSEI E PINACOTECHE
DATO :TEATRI
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 18 CODICE 144

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1 999	0	50
1000-2.999	0	50
3.000 9.999	0	50
10000 59.999	0	50
60.000 249.999	0	50
OLTRE 250.000	0	50

SERVIZIO :TEATRI, MUSEI E PINACOTECHE
DATO :MUSEI
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 18 CODICE 145

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	50
1000-2.999	0	50
3.000-9.999	0	50
10000-59.999	0	50
60.000-249.999	0	50
OLTRE-250.000	0	50

SERVIZIO :TEATRI, MUSEI E PINACOTECHE
DATO :ALTRI
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 18 CODICE 146

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	50
1000-2.999	0	50
3.000-9.999	0	50
10000 59.999	0	50
60.000 249.999	0	50
OLTRE 250,000	0	50

SERVIZIO :GALLERIE, MOSTRE E SPETTACOLI
DATO :ADDETTI DI RUOLO
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 18 CODICE 151

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	2
1000-2.999	1	4
3.000 9.999	1	4
10000 59.999	1	8
60.000-249.999	1	9
OLTRE 250.000	1	77

SERVIZIO :GALLERIE, MOSTRE E SPETTACOLI
DATO :GALLERIE
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 18 CODICE 154

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	50
1000-2.999	0	50
3.000 9.999	0	50
10000 59.999	0	50
60.000 249.999	0	50
OLTRE 250.000	0	50

SERVIZIO :GALLERIE, MOSTRE E SPETTACOLI
DATO :SPETTACOLI
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 18 CODICE 155

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	100
1000 2.999	0	100
3.000 9.999	0	100
10000-59.999	0	100
60.000-249.999	0	100
OLTRE-250.000	0	100

VALORI DI CONTROLLO DEI DATI DEI QUADRI 17 18 19 DEL CONTO CONSUNTIVO

SERVIZIO :TRASPORTO CARNI MACELLATE
DATO :ADDETTI DI RUOLO
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 18 CODICE 160

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	3
1000-2.999	0	3
3.000-9.999	0	3
10000 59.999	0	5
60.000 249.999	0	10
OLTRE 250.000	4	113

SERVIZIO :SERV. FUNEBRI. ILLUMIN. VOTIVE
DATO :ADDETTI DI RUOLO
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 18 CODICE 167

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	2
1000-2.999	0	3
3.000-9.999	0	3
10000-59.999	0	19
60.000-249.999	1	63
OLTRE-250.000	2	404

SERVIZIO :USO LOCALI RIUNIONI NON ISTIT.
DATO :ADDETTI DI RUOLO
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 18 CODICE 174

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	4
1000-2.999	1	4
3.000-9.999	1	4
10000 59.999	1	4
60.000 249.999	2	10
OLTRE 250.000	2	10

SERVIZIO :ACQUEDOTTO
DATO :ADDETTI DI RUOLO
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 19 CODICE 005

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	2
1000 2.999	0	3
3.000 9.999	0	7
10000-59.999	0	40
60.000-249.999	5	404
OLTRE 250.000	54	3.301

SERVIZIO :ACQUEDOTTO
DATO :LUNGH.RETE IDRICA INT.
UNITA'RILEVATE :CHILOMETRI(km)
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 19 CODICE 008

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	10
1000-2.999	1	52
3.000-9.999	3	171
10000-59.999	5	474
60.000-249.999	32	1.971
OLTRE-250.000	95	15.221

SERVIZIO :ACQUEDOTTO
DATO :UTENZE DOMESTICHE
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 19 CODICE 009

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	619
1000-2.999	120	1.856
3.000-9.999	362	6.107
10000-59.999	662	30.238
60.000-249.999	3.973	125.989
OLTRE-250.000	7.929	1.551.714

SERVIZIO :ACQUEDOTTO
DATO :UTENZE INDUSTRIALI
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 19 CODICE 010

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	10
1000-2.999	0	54
3.000 9.999	2	177
10000-59.999	9	1.204
60.000-249.999	56	5.014
OLTRE 250.000	282	84.281

SERVIZIO :ACQUEDOTTO
DATO :UTENZE DIVERSE
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 19 CODICE 011

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	40
1000-2.999	2	117
3.000-9.999	6	390
10000-59.999	12	1.515
60.000-249.999	75	6.311
OLTRE-250.000	344	83.144

VALORI DI CONTROLLO DEI DATI DEI QUADRI 17 18 19 DEL CONTO CONSUNTIVO

SERVIZIO :ACQUEDOTTO
DATO :ACQUA EROGATA
UNITA'RILEVATE :MIGLIAIA DI METRI CUBI(mc)
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 19 CODICE 012

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	161
1000-2.999	11	481
3.000-9.999	34	1.601
10000-59.999	138	9.943
60.000-249.999	829	41.427
OLTRE-250.000	6.928	589.150

SERVIZIO :DISTRIBUZIONE GAS METANO
DATO :ADDETTI DI RUOLO
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 19 CODICE 017

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	3
1000-2.999	0	4
3.000-9.999	0	9
10000-59.999	0	66
60.000-249.999	6	607
OLTRE 250.000	137	6.560

SERVIZIO :DISTRIBUZIONE GAS METANO
DATO :LUNGH.RETE EROGAZIONE
UNITA'RILEVATE :CHILOMETRI(km)
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 19 CODICE 020

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	9
1000-2.999	0	25
3.000-9.999	2	82
10000-59.999	4	349
60.000-249.999	29	1.451
OLTRE 250.000	126	12.278

SERVIZIO :DISTRIBUZIONE GAS METANO
DATO :GAS EROGATO.
UNITA'RILEVATE :MIGLIAIA DI METRI CUBI(mc)
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 19 CODICE 021

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	1.310
1000-2.999	90	3.930
3.000-9.999	296	13.098
10000-59.999	957	70.207
60.000-249.999	5.744	292.529
ULTRE-250.000	22.582	3.963.953

SERVIZIO :DISTRIBUZIONE GAS METANO
DATO :UTENZE DOMESTICHE
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 19 CODICE 022

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	472
1000-2.999	119	1.416
3.000-9.999	359	4.720
10000-59.999	437	30.457
60.000 249.999	2.624	125.651
OLTRE-250.000	17.514	1.832.278

SERVIZIO :DISTRIBUZIONE GAS METANO
DATO :UTENZE INDUSTRIALI
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 19 CODICE 023

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	11
1000-2.999	0	33
3.000-9.999	1	110
10000-59.999	3	431
60.000-249.999	18	1.795
ULTRE 250.000	76	22.820

SERVIZIO :DISTRIBUZIONE GAS METANO
DATO :UTENZE DIVERSE
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 19 CODICE 024

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	26
1000 2.999	1	76
3.000-9.999	4	251
10000-59.999	15	1.798
60.000-249.999	91	7.491
OLTRE-250.000	435	110.416

SERVIZIO :FARMACIE
DATO :ADDETTI DI RUOLO
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 19 CODICE 029

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	3
1000-2.999	0	5
3.000-9.999	0	6
10000-59.999	0	19
60.000-249.999	2	168
OLTRE-250.000	7	210

VALORI DI CONTROLLO DEI DATI DEI QUADRI 17 18 19 DEL CONTO CONSUNTIVO

SERVIZIO :FARMACIE
DATO :FARMACIE
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 19 CODICE 032

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	2
1000-2.999	0	4
3.000-9.999	0	11
10000-59.999	0	11
60.000-249.999	1	31
OLTRE-250.000	1	333

SERVIZIO :ELETTRICITA'
DATO :ADDETTI DI RUOLO
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 19 CODICE 037

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	3
1000-2.999	0	8
3.000-9.999	0	10
10000-59.999	1	147
60.000-249.999	12	622
OLTRE-250.000	142	9.834

SERVIZIO :ELETTRICITA
DATO :LUNGH.RETE EROGAZIONE
UNITA'RILEVATE :CHILOMETRI(km)
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 19 CODICE 040

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	26
1000-2.999	1	77
3.000-9.999	5	256
10000-59.999	5	497
60.000-249.999	34	2.069
OLTRE-250.000	173	33.220

SERVIZIO :ELETTRICITA'
DATO :ENER.ELETTR.PRODOTTA
UNITA'RILEVATE :MIGLIAIA DI KWH(kwh)
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 19 CODICE 041

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	2.319
1000-2.999	150	6.956
3.000-9.999	452	23.184
10000-59.999	1.026	131.422
60.000-249.999	6.161	547.590
OLTRE-250.000	52.951	13.829.750

SERVIZIO :ELETTRICITA'
DATO :ENER.ELETTR.ACQUISTATA
UNITA'RILEVATE :MIGLIAIA DI KWH(kwh)
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 19 CODICE 042

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	2.632
1000-2.999	381	7.894
3.000-9.999	1.143	26.313
10000-59.999	7.830	127.171
60.000-249.999	46.981	529.076
OLTRE-250.000	46.981	6.850.958

SERVIZIO :ELETTRICITA'
DATO :ENER.ELETTR.EROGATA
UNITA'RILEVATE :MIGLIAIA DI KWH(kwh)
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 19 CODICE 043

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	2.682
1000-2.999	221	8.044
3.000-9.999	663	26.813
10000-59.999	2.227	170.311
60.000-249.999	13.363	742.959
OLTRE-250.000	66.094	13.041.695

SERVIZIO :ELETTRICITA'
DATO :UTENZE DOMESTICHE
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 19 CODICE 044

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	523
1000-2.999	229	1.568
3.000-9.999	688	5.226
10000-59.999	1.520	33.821
60.000-249.999	9.119	140.919
OLTRE-250.000	17.164	1.794.730

SERVIZIO :ELETTRICITA'
DATO :UTENZE INDUSTRIALI
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 19 CODICE 045

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	99
1000-2.999	4	295
3.000-9.999	13	901
10000-59.999	110	13.276
60.000-249.999	659	55.313
OLTRE-250.000	3.108	734.791

VALORI DI CONTROLLO DEI DATI DEI QUADRI 17 18 19 DEL CONTO CONSUNTIVO

SERVIZIO :ELETTRICITA'
DATO :UTENZE DIVERSE
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 19 CODICE 046

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	166
1000-2.999	7	496
3.000-9.999	22	1.652
10000-59.999	50	8.069
60.000-249.999	302	33.618
OLTRE-250.000	302	33.618

SERVIZIO :CENTRALE DEL LATTE
DATO :ADDETTI DI RUOLO
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 19 CODICE 051

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	1
1000 2.999	1	2
3.000-9.999	1	4
10000-59.999	2	24
60.000-249.999	3	81
OLTRE-250.000	37	2.384

SERVIZIO :CENTRALE DEL LATTE
DATO :LATTE VENDUTO
UNITA'RILEVATE :ETTOLITRI(HL)
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 19 CODICE 054

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	1
1000-2.999	0	1
3.000-9.999	0	1
10000 59.999	1.607	73.319
60.000-249.999	9.647	305.494
OLTRE 250.000	26.718	5.123.901

SERVIZIO :ADDETTI DI RUOLO ADDET
DATO :SCUOLE
UNITA'RILEVATE :NUMERO
VOCE CERTIFICATO :QUADRO 17 CODICE 056

ABITANTI	VAL.MINIMO	VAL.MASSIMO
1-999	0	6
1000-2.999	0	14
3.000-9.999	0	09
10000-59.999	2	130
60.000-249.999	11	1.231
OLTRE-250.000	4	44

91A2473

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651346) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 315.000
- semestrale . . . . L. 170.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 56.000
- semestrale . . . . L. 40.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 175.000
- semestrale . . . . L. 95.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 56.000
- semestrale . . . . L. 40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 175.000
- semestrale . . . . L. 95.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 600.000
- semestrale . . . . L. 330.000

Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:
- annuale . . . . L. 800.000

Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:
- annuale . . . . L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189